

ERGA-LOGOI

Rivista di storia, letteratura, diritto
e culture dell'antichità

13 (2025) 1

L'ira come disvalore: Senofonte contro Omero <i>Roberto Nicolai</i>	7
Soci in affari: κοινωνία e κoinωνοί nell'Atene di età classica <i>Cristina Carusi</i>	25
L'ἀτιμία del cittadino prostituito nell'Atene dell'età classica <i>Paolo Autino</i>	69
<i>Per verba, per gesta et per imagines.</i> Agrippine l'Ancienne, un exemple de communication politique <i>Alessandra Valentini</i>	93
Minicio Fundano: una personalità da riscoprire <i>Elena Gritti</i>	113
Tempo e <i>antihistoire</i> <i>Lia Raffaella Cresci</i>	135
Il tetrarca e sua madre. Romula tra strategia promozionale e azione politica di Galerio <i>Marilena Casella</i>	145

RECENSIONI

REVIEWS

<i>Margherita Cassia</i> F. Cenerini, <i>Messalina. Leggenda e storia di una donna pericolosa</i> (2024)	167
<i>Cecilia Ricci</i> D.H. French, <i>The Inscriptions of Kayseri and Kayseri Museum</i> (<i>Caesarea-Mazaca</i>) (2024)	173

Soci in affari: κοινωνία e κοινωνοί nell'Atene di età classica*

Cristina Carusi

DOI – <https://doi.org/10.7358/erga-2025-001-carc>

ABSTRACT – *Business partners: κοινωνία and κοινωνοί in classical Athens* – The goal of this article is to identify and survey all cases of business partnerships (*koinoníai*) attested in the literary and epigraphic sources of classical Athens and to clarify some juridical aspects related to their functioning. At the same time, it intends to assess the role of *koinoníai* in the various sectors of the Athenian economy and the degree to which they entailed interaction between citizens and non-citizens, with a view to further reflection on the extent of non-citizens integration into the Athenian community beyond the economic sphere.

KEYWORDS – appalto delle imposte; associazioni creditizie; concessioni minerarie; industria delle costruzioni; locazione di beni pubblici; prestiti marittimi; società d'affari – business partnerships; construction industry; credit associations; leases of public property; maritime loans; mining concessions; tax farming.

1. – Secondo la definizione che ne dà Biscardi in un contributo del 1956 dedicato al regime della comproprietà nel diritto attico, «le società costituite per l'esercizio delle imprese commerciali e bancarie, o per l'assunzione dei pubblici appalti, o per una singola operazione di credito» hanno luogo da una comunione di capitali (κοινωνία τῶν χρημάτων). A porre in essere il vincolo di κοινωνία tra le parti è un contratto «che potrà avere effetti diversi a seconda dei casi stessi e della volontà dei contraenti». Inoltre, nella comunione di capitali a scopo di speculazione commerciale – «la più importante delle comunioni di capitali» – vige «la ripartizione proporzionale dei vantaggi in rapporto alle quote di conferimento dei singoli soci». Nelle società di tale tipo i soci non sono ciascuno titolare

* Questo lavoro costituisce la prima parte di uno studio che, all'interno del progetto PRIN 2020 «Sharing in the community: citizenship and society in the Greek world (VII-II century BC)», intende occuparsi dell'interazione tra cittadini e non cittadini nello spazio economico ateniese di età classica e, in particolare, indagare il possibile ruolo delle società d'affari nel rendere più permeabili le barriere che separavano gli uni dagli altri. Tutte le date sono da intendersi a.C.

dell'intero patrimonio comune; si tratta quindi non di una proprietà plurima integrale, in cui a ciascuno dei comproprietari è lecito disporre dell'intero patrimonio comune salvo inibizione formale degli altri, ma di una proprietà plurima parziale, dove la ripartizione dei profitti e delle perdite tra i soci sarà appunto disciplinata in base al criterio della quota¹.

Il principio della *κοινωνία τῶν χρημάτων*, secondo cui «ottengono di più coloro che versano di più» (*πλείον λαμβάνουσιν οἱ συμβαλλόμενοι πλείον*), è enunciato nell'*Etica Nicomachea*, dove serve a illustrare le divergenze che nascono nel caso di amicizie basate sulla disparità di condizione tra le due parti, in cui colui che è di maggiore utilità ritiene di dover trarre maggior vantaggio dal rapporto di *φιλία*, altrimenti non di amicizia si tratterebbe ma di beneficenza (VIII 14, 1, 1163a). Dal lessico di Apocrazione (*s.v. κοινωνικῶν*), invece, si evince che ciascuno di coloro che volontariamente contraggono una *κοινωνία* per ragioni commerciali o di altro tipo non possiede il pieno valore della proprietà comune (*περὶ τῶν ἐκούσιον κοινωνίαν συνθεμένων ἐμπορίας ἢ τινος ἄλλου, ὧν ἕκαστος οὐκ εἶχε τὸ ὅλον τίμημα τῆς κοινῆς οὐσίας*); ciò in contrapposizione proprio all'altra possibile spiegazione del termine, in riferimento al caso di fratelli che possiedono indivisa la proprietà paterna (*τοὺς ἀνέμητον οὐσίαν ἔχοντας ἀδελφοὺς*) e in cui, evidentemente, ciascuno dei comproprietari è titolare dell'intero patrimonio comune.

Lo scopo di questo articolo è quello di individuare e passare in rassegna i casi di *κοινωνία* o presunti tali attestati nelle fonti letterarie ed epigrafiche dell'Atene di età classica e di riflettere su alcuni aspetti giuridici relativi al loro funzionamento, nonché di stimarne la presenza nei diversi settori economici anche in relazione al grado di interazione tra cittadini e non cittadini al loro interno.

2. – Il *corpus* dell'oratoria attica presenta numerosi esempi di società costituite da privati in relazione al prestito di denaro, soprattutto nel settore dell'*emporìa*. Uno dei casi più celebri è quello dell'orazione pseudodemostenica *Contro Dionysodoros*, la cui causa, databile al 323-322, riguarda due individui, Dareios e Pamphilos, che avevano concesso un prestito di 3.000 dracme ad altri due individui, Dionysodoros e Parmeniskos, allo scopo di finanziare un viaggio per mare dal Pireo all'Egitto e ritorno per acquistare grano da vendere ad Atene, su garanzia della nave

¹ Si veda Biscardi 1999 (1956), 36-38, 42-43, 45-46, 61, da cui sono tratte le citazioni.

stessa. Dareios, colui che pronuncia il discorso, si definisce *κοινωνός τοῦ δανείσματος* (Dem. LVI 1) e da un passaggio successivo (Dem. LVI 6) apprendiamo che, secondo le condizioni del prestito (*συνθήκαι*), riportate in un contratto scritto (*συγγραφή*), il creditore ufficialmente era Pamphilos, mentre egli, Dareios, risultava aver partecipato al prestito da esterno (*δανειστής ἐγράφη Πάμφιλος οὔτοσί· ἐγὼ δ' ἐξωθεν μετείχον αὐτῷ τοῦ δανείσματος*). Secondo gli accordi, Parmeniskos, definito *κοινωνός* di Dionysodoros (Dem. LVI 7), era partito con la nave per l'Egitto, mentre Dionysodoros era rimasto ad Atene. A causa dei danni subiti durante la navigazione, però, la nave si era fermata a Rodi, dove Parmeniskos aveva venduto il grano acquistato con il denaro del prestito. Nonostante Dionysodoros si fosse offerto di restituire ai creditori il capitale con gli interessi maturati sino all'arrivo a Rodi, Dareios e Pamphilos, convinti che in realtà la nave non avesse subito alcun danno, avevano citato in giudizio Dionysodoros – o, per meglio dire, Pamphilos, il creditore ufficiale, doveva aver citato in giudizio Dionysodoros, mentre Dareios pronunciò probabilmente il discorso in qualità di *synegoros*, anche se, dal punto di vista della strategia retorica, conveniva presentare entrambi come parte in causa². In caso di mancata restituzione del prestito, infatti, il contratto prevedeva che i debitori avrebbero dovuto rendere disponibile la nave, pena il pagamento di una penale equivalente al doppio del prestito, che il creditore avrebbe potuto esigere sia da uno dei debitori che da entrambi (Dem. LVI 45: *ἢ δὲ συγγραφή κελεύει, ἐὰν μὴ παρέχωσιν ἐμφανῆ τὴν ναῦν, ἀποτίνειν αὐτοὺς διπλάσια τὰ χρήματα, τὴν δὲ πρᾶξιν εἶναι καὶ ἐξ ἐνός καὶ ἐξ ἀμφοῖν*)³.

Come ha messo in luce Edward Harris, dal momento che il diritto attico non riconosceva l'esistenza legale separata di *partnership* e *corporation*, chi stipulava un accordo con un gruppo di individui, in caso di

² Si veda Rubinstein 2000, 39, 87-91. Secondo la studiosa, le testimonianze disponibili non permettono di escludere la possibilità che una causa privata potesse essere intentata da più individui congiuntamente, anche se non conosciamo alcun caso in cui ciò possa essere stabilito con certezza; tuttavia, anche se la responsabilità formale era individuale, l'istituto della *synegoria* era abbastanza flessibile da permettere, di fatto, ad altre parti interessate di intervenire in tribunale e supportare la causa, come nel caso in questione. Secondo Gernet 1955 (1938), 198-199, invece, il caso di Pamphilos dimostrerebbe che, in campo commerciale, anche chi partecipava a una transazione senza essere menzionato nel contratto scritto poteva intentare un'azione legale avvalendosi del contratto stipulato dal proprio socio.

³ Sul diritto alla *praxis* come un elemento separato e accessorio all'interno del legame di obbligazione creato da un contratto si veda Wolff 1941.

violazione dell'accordo, poteva citare in giudizio solo il singolo responsabile della violazione e non il gruppo nel suo insieme e, in caso di sentenza favorevole, poteva esigere il dovuto solo dai beni dell'imputato e non dai beni comuni della società. Era dunque necessario, come nel caso in questione, che nel contratto fosse presente una clausola che dichiarava esplicitamente la responsabilità solidale dei soci per consentire al creditore di citare in giudizio Dionysodoros, il quale non era responsabile in prima persona della violazione dell'accordo⁴. È pertanto probabile che le *δικαι κοινωνικαί* che nella *Costituzione degli Ateniesi* attribuita ad Aristotele sono enumerate tra le cause mensili (*ἐμμενοι*) di competenza degli *εισαγωγεῖς* (52, 2) non riguardassero i conflitti tra associazioni e individui, ma conflitti interni alle associazioni stesse, anche se la loro esatta natura permane oscura⁵.

I due esempi di *koinonai* menzionati da questa orazione riguardano entrambi non cittadini. I due creditori, Dareios e Pamphilos, sono quasi

⁴ Si veda Harris 2000 (1989), 244. Clausole di responsabilità solidale si ritrovano in casi di prestito pubblico: nel 223 la città di Orcomeno, per regolare la restituzione di un prestito contratto con Nikareta di Tespie, designò come debitori quattro magistrati e dieci garanti, in modo tale che l'esazione del debito potesse avvenire a carico dei debitori stessi e dei garanti, rivalendosi su uno solo o su molti o su tutti e sui loro beni (Migeotte, *Emprunt* 13, ll. 106-112: ἡ δὲ πράξις ἔστω ἕκ τε αὐτῶν τῶν δανεισαμένων καὶ ἐκ τῶν ἐγγύων, καὶ ἐξ ἑνὸς καὶ ἐκ πλειόνων καὶ ἐκ πάντων, καὶ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς); analogamente, tra la fine del IV e l'inizio del III secolo, la città di Arcesine, in caso di non restituzione del denaro dovuto a due creditori, concedeva a entrambi il diritto di esazione su tutti i beni pubblici e privati dei cittadini e dei residenti, l'intera somma da ciascuno e da tutti (Migeotte, *Emprunt* 49, ll. 24-29; 50, ll. 26-32: καὶ ἐξ ἑνὸς ἐκάστου ἅπαν τὸ ἀργύριον καὶ ἐξ ἀπάντων). Ismard 2007, 70-79, ha evidenziato come la legge ateniese consentisse ad associazioni quali demi, fratrie, *gene* e *orgeones*, in quanto entità collettive, di essere citate o di citare altri in giudizio attraverso la mediazione di un singolo a cui l'associazione risultava associata (ad esempio, *Κιχωνίδης Διογείτονος Γαργήτ καὶ κοινὸν φρατέρων Μεδοντιδῶν* in *Agora* XIX P5, ll. 16-18, oppure *τῶ κοινῶ τῶν δημοτῶν καὶ τῶ τότε δημαρχοῦντι* in *Isae*. XII 11). Ciò comportava il riconoscimento di una forma di responsabilità collettiva dell'associazione senza, tuttavia, passare attraverso il paradigma della personalità giuridica dell'associazione, mai formulato dal diritto greco. Tuttavia, come si vedrà più avanti (§ 7), ciò non significa che tale responsabilità collettiva fosse necessariamente presupposta anche per i gruppi di appaltatori delle imposte come pare ritenere Ismard.

⁵ Per una rassegna delle possibili interpretazioni si veda Ismard 2007, 62-66. Sul significato da attribuire al termine *ἐμμενοι* permane il dibattito tra coloro secondo cui le cause mensili erano così chiamate perché dovevano essere giudicate dal tribunale nello spazio di un mese (Vélissaropoulos 1980, 241-245) e coloro secondo cui, invece, potevano essere intentate dai querelanti mensilmente, ovvero un giorno preciso di ogni mese (Cohen 1973, 12-40).

certamente meteci dal momento che l'oratore tiene a precisare che il denaro da loro prestato doveva servire a trasportare grano con destinazione Atene (Dem. LVI 6): la legge ateniese, infatti, proibiva ai residenti in Attica, dunque sia cittadini che meteci, di prestare denaro per finanziare viaggi per mare il cui scopo non fosse trasportare grano o altre merci ad Atene (Dem. XXXV 50-51), tanto che Dareios insiste ad allontanare da sé e dal proprio socio il sospetto di aver finanziato il trasporto di grano verso Rodi (Dem. LVI 11). Parmeniskos e Dionysodoros, invece, sono quasi certamente stranieri non residenti in Attica, dato che la legge che proibiva a cittadini e meteci di trasportare grano verso una qualsiasi altra destinazione diversa da Atene (Dem. XXXIV 37; XXXV 50) non sembra riguardarli e non viene invocata dall'oratore per gettare discredito sui suoi avversari.

Lo *status* civico dei quattro, tuttavia, non impediva loro, nel caso specifico, di adire le vie legali in Atene e di comparire in prima persona di fronte al tribunale popolare: com'è noto, infatti, intorno alla metà del IV secolo ad Atene fu creata una particolare categoria di azioni legali, le *δίκαι ἐμπορικαί*, riguardanti il commercio marittimo, ovvero tutto ciò che aveva a che fare con controversie relative a viaggi per mare da e per Atene a scopo commerciale. Tali azioni, anch'esse *emmenoí*, tra le quali rientrava la causa di Pamphilos e Dareios contro Dionysodoros, potevano essere intentate di fronte ai tesmoteti da *ἐμποροί* e *ναύκληροί*, fossero essi cittadini, meteci o stranieri non residenti. In effetti molti aspetti di tali azioni – il principio di sovranazionalità, la possibilità di difendersi tramite *παραγραφή*, le tempistiche della procedura e la detenzione, fino al pagamento del dovuto, di coloro che venivano condannati al versamento di una multa – sembrano suggerire che sia stata proprio la prevalenza di meteci e stranieri tra i possibili attori e convenuti ad aver modellato le *dikai emporikai* in tal senso, nell'interesse dei commercianti stessi e della città, per la quale la rapida ed efficiente risoluzione delle dispute commerciali era tesa a promuovere gli scambi, soprattutto in relazione all'approvvigionamento granario⁶.

Potrebbe rientrare negli aspetti peculiari di tali azioni anche l'irrelevanza, di fronte al tribunale, dello *status* personale delle parti in causa e dei testimoni, se fosse confermato che pure gli schiavi potevano adire le vie legali, comparire in giudizio e rendere testimonianza nel contesto

⁶ Tra i principali contributi sulle *δίκαι ἐμπορικαί* si vedano Gernet 1955 (1938); Cohen 1973; Vélissaropoulos 1980, 235-267; Hansen 1983; Harris 2015; Maffi 2016; Erdas 2021 (sui magistrati competenti); le fonti sono raccolte in Phillips 2013, 397-406.

delle *dikai emporikai*⁷. L'unico caso che porta a ipotizzare una dinamica di questo tipo è quello di Lampis che, nell'orazione *Contro Phormion*, risulta essere schiavo di Dion (Dem. XXXIV 5, 10) e *naukleros* della nave affondata al centro della contesa⁸. Lampis, tuttavia, non compare in tribunale, ma come testimone di fronte a un arbitro privato, se pure viene dato per scontato che avrebbe potuto rendere la sua testimonianza di fronte al tribunale (Dem. XXXIV 19, 46); nello stesso testo, del resto, pare ammesso da più affermazioni che nelle transazioni commerciali la testimonianza di uno schiavo fosse posta sullo stesso piano di quella di un libero (Dem. XXXIV 28-29, 31). Data la scarsità delle testimonianze, la questione rimane aperta benché, a mio avviso, sia sensata l'osservazione di Paoli che nell'interesse del regolare svolgimento degli scambi commerciali, e dunque anche in quello della città, sia plausibile supporre che in sede di *dikai emporikai* non fosse prevista l'indagine sullo *status* personale delle parti – *status* che, per quanto riguardava in particolare gli stranieri non residenti, la città non era comunque in grado di controllare; in ogni caso, lo schiavo avrebbe sempre potuto rispondere in seguito, di fronte al proprio padrone, degli obblighi che gli derivavano dal suo *status* servile, «senza che di questo i terzi avessero modo o interesse di occuparsi». Per quanto gli argomenti *ex silentio* siano sempre scivolosi, non si può non notare come nessuna parte in causa, nel contesto delle *dikai emporikai*, risulti mai sollevare eccezioni relative allo *status* personale degli avversari, che, in un contesto in cui la prevalenza di non cittadini era indiscussa, potenzialmente avrebbe potuto essere impugnato con una certa facilità.

In generale, nel contesto ateniese esistevano schiavi che lavoravano e gestivano imprese in autonomia, pagando una quota fissa (*ἀποφορά*) ai rispettivi padroni⁹: le testimonianze disponibili sembrano indicare che

⁷ La questione è affrontata dettagliatamente da Paoli 1930, 105-109 e da Cohen 1973, 121. Per il primo, tale capacità sarebbe derivata allo schiavo dalla sua appartenenza alla categoria degli *emporoi* e dei *naukleroi*, mentre il secondo ritiene che l'ammissibilità di una causa commerciale dipendesse dall'esistenza di un contratto scritto, prescindendo dallo *status* personale dei contendenti.

⁸ Lampis è definito *ὁ Δίωνος οἰκέτης* (Dem. XXXIV 5), mentre più avanti viene detto che in seguito a un naufragio si salvò *μετὰ τῶν ἄλλων παιδῶν τῶν Δίωνος* (Dem. XXXIV 10); che l'oratore, per denigrarlo, potesse riferirsi a Lampis come uno schiavo quando invece era un liberto (Canevaro - Lewis 2014, 95 n. 13) è certamente possibile, ma non vi sono elementi sufficienti per poterlo sostenere. Non può essere invece confermato lo *status* servile di Zenothemis, convenuto dell'omonima orazione, e definito *ὑπὸ πρῆτης τοῦ Ηγεστράτου ναυκλήρου* (Dem. XXXII 4).

⁹ Sulla *ἀποφορά* si veda Kamen 2016, con riferimenti alla bibliografia precedente.

in questa veste gli schiavi avessero la capacità di concludere transazioni e contrarre obbligazioni, benché la responsabilità ultima di tali transazioni ricadesse comunque sotto la responsabilità del padrone. Nell'orazione *Contro Nikostratos*, per dimostrare che due schiavi, Kerdon e Manes, appartenevano effettivamente ad Arethusios, l'oratore riferisce che quando i due acquistavano i frutti di un raccolto o si davano a nolo per vari lavori agricoli era Arethusios a figurare come il compratore (ὁ ὠνούμενος) o come colui che riceveva il prezzo del nolo (ὁ μισθούμενος) (Dem. LIII 21). Il caso più noto, tuttavia, è quello di Midas, lo schiavo di Athenogenes, che gestiva in autonomia un laboratorio di profumi e che in tale capacità aveva contratto vari debiti (Hyp. III 6, 10): quando lo schiavo e la sua attività vengono venduti a Epichares, la responsabilità dei debiti a carico dell'attività ricade sul compratore (Hyp. III 9), il quale, ritenendo di essere stato truffato, chiama a risponderne in tribunale Athenogenes, il precedente proprietario dello schiavo¹⁰. Benché niente sia noto, come si è detto, delle *dikai koinonikai*, si deve probabilmente supporre che nel caso in cui uno schiavo fosse eventualmente entrato in società con altri, in caso di disputa sarebbe stato il padrone a risponderne¹¹.

¹⁰ Secondo una legge citata da Epichares e attribuita a Solone, tutti i crimini commessi da schiavi e i danni da loro causati devono essere ripagati dal padrone sotto la cui responsabilità essi li hanno commessi (III 22: τὰς ζημίας ἅς ἂν ἐργάσωνται οἰκέται καὶ τὰ ἀδικήματα διαλύειν τὸν δεσπότην παρ' ᾧ ἂν ἐργάσωνται). Sempre nella *Contro Nikostratos*, per dimostrare che lo schiavo Kerdon apparteneva effettivamente ad Arethusios, l'oratore presenta testimoni del fatto che Arethusios aveva agito come attore o convenuto quando lo schiavo era stato coinvolto in qualche crimine, dal momento che era il suo padrone (Dem. LIII 20: καὶ δίκας καὶ ἐλάμβανε καὶ ἐδίδου, ὅποτε κακὸν τι ἐργάσαιτο, ὡς δεσπότης ὢν). Due orazioni del *corpus* demostenico menzionano il principio secondo cui uno schiavo veniva citato in giudizio se ritenuto responsabile in prima persona di un crimine, di cui poi veniva comunque chiamato a rispondere il padrone, mentre a essere citato in giudizio sarebbe stato direttamente il padrone se si riteneva che lo schiavo avesse agito seguendo i suoi ordini (Dem. XXXVII 51; LV 31-34).

¹¹ Secondo Harrison 1968, 175-176, che cita il caso di Lampis, nel mondo dell'*emporia* l'autonomia riconosciuta allo schiavo sarebbe stata maggiore. Tuttavia, se il testo della legge citata nella *Contro Lakritos* è autentico, in essa si specifica che il divieto di concedere denaro in prestito per il trasporto di merci la cui destinazione non fosse Ateniese riguardava cittadini, meteci residenti ad Atene e coloro che erano sottoposti alla loro autorità (Dem. XXXV 51: ἀργύριον δὲ μὴ ἐκδοῦναι Ἀθηναίων καὶ τῶν μετοίκων τῶν Ἀθήνησι μετοικούντων μηδενί, μηδὲ ὧν οὔτοι κύριοι εἰσιν, εἰς ναῦν ἦτις ἂν μὴ μέλλῃ ἄξειν σίτον Ἀθήναζε κτλ.). Ciò sembra implicare che anche in questo tipo di transazioni cittadini ateniesi e meteci fossero ritenuti responsabili delle azioni dei loro schiavi.

3. – Mentre nel caso della *Contro Dionysodoros* i personaggi al centro della contesa sono tutti meteci o stranieri, nell'orazione *Contro Lakritos*, databile agli anni '40 del IV secolo, un cittadino, Androkles di Sphettos, e uno straniero, Nausikrates di Caristo¹², risultano aver prestato congiuntamente 3.000 dracme ad Artemon e Apollodoros di Faselide, probabilmente fratelli, per un viaggio commerciale da Atene al Mar Nero e ritorno. Secondo i termini del contratto, riportati nella *syngraphe* citata per intero nel testo (Dem. XXXV 10-13), la garanzia era costituita da tremila anfore di vino che sarebbero state acquistate a Mende o Scione e poi vendute nel Ponto, dal cui ricavato si sarebbero acquistate le merci da trasportare ad Atene (presumibilmente grano). All'arrivo delle merci ad Atene i debitori erano tenuti a rimborsare i creditori entro venti giorni, mettendo la garanzia a loro disposizione; se il pagamento non fosse stato evaso nei termini stabiliti, ad Androkles e Nausikrates veniva riconosciuta la facoltà di pignorare e vendere le merci e, se il ricavato non fosse stato sufficiente a ripianare il debito, i termini del contratto riconoscevano ai due creditori, singolarmente e congiuntamente, la facoltà di esazione a carico di Artemon e Apollodoros e di tutti i loro beni sia terrestri che marittimi, ovunque fossero, come fossero stati condannati e i termini del pagamento fossero scaduti (παρὰ Ἀρτέμονος καὶ Ἀπολλοδώρου ἔστω ἡ πράξις τοῖς δανείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἀπάντων, καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν, πανταχοῦ ὅπου ἂν ᾦσι, καθάπερ δίκην ὠφληκότων καὶ ὑπερημέρων ὄντων, καὶ ἐνὶ ἑκατέρῳ τῶν δανεισάντων καὶ ἀμφοτέροις). In questo caso specifico, dal momento che i creditori erano ufficialmente due, a differenza di quanto visto nella *Contro Dionysodoros*, nel contratto era stata inserita una clausola di responsabilità solidale attiva per riconoscere a entrambi il diritto di esazione, mentre niente viene detto di un'eventuale responsabilità solidale passiva dei debitori. Entrambi i debitori menzionati nel contratto, tuttavia, risultano essere salpati per il Ponto (Dem. XXXV 16, 20, 23, 34) e quando, al loro rientro ad Atene, il prestito non fu rimborsato né furono rese disponibili ai creditori le merci poste a garanzia dello stesso, entrambi potevano essere ritenuti responsabili di un'eventuale violazione dei termini del contratto. Il solo Androkles risulta aver intentato causa, in un primo tempo probabilmente contro Apollodoros (Dem. XXXV 34), poi contro Artemon, ovvero, essendo questo deceduto,

¹² Dem. XXXV 8: ἐδάνεισα μετὰ ξένου τινὸς ἡμετέρου Καρυστίου τριάκοντα μνᾶς ἀργυρίου.

contro il fratello Lakritos, ritenuto erede dell'obbligazione contratta dal congiunto (Dem. XXXV 4, 44)¹³.

Tra i casi di *koinoniat* relative al prestito di denaro nel mondo dell'*emporía* – nelle quali si continua a registrare una forte interazione tra cittadini e non cittadini – si possono menzionare gli esempi di Chrysiptopos, probabilmente un meteco, che, associato a un *κοινωνός* sconosciuto, prestò 20 mine al mercante Phormion, anch'egli uno straniero (Dem. XXXIV 8, 28, 41)¹⁴; allo stesso modo, un cittadino di nome Demon, in società con dei *κοινωνοί* non meglio identificati, estese un prestito a un mercante straniero di nome Protos (Dem. XXXII 21, 26), anch'egli in società con un altro mercante straniero di nome Phertatos (Dem. XXXII 17). All'ambito dell'*emporía* appartengono anche i casi di Apollonides di Alicarnasso, che possedeva una nave da trasporto in società con Hyblesios (Dem. XXXV 33), probabilmente anch'egli uno straniero; del mercante Lykon di Eraclea, che lasciò il denaro in deposito presso la banca di Pasione al proprio *κοινωνός*, il meteco Kephisiades (Dem. LII 3, 9, 25, 29), e che estese un prestito di 40 mine a Megakleides di Eleusi e al fratello Trasyllus per un viaggio ad Ace (Dem. LII 20); e probabilmente del cittadino ateniese Timosthenes di Aigilia, *κοινωνός* del banchiere Formione, che all'epoca non era ancora cittadino ateniese (Dem. XLIX 31)¹⁵.

¹³ Lakritos oppose eccezione sostenendo di aver rinunciato all'eredità (Dem. XXXV 4, 44); contro tale *paragraphos* è pronunciato il discorso in questione. Che in questa transazione Lakritos fosse *κοινωνός* di Artemon è affermato dall'oratore senza alcuna prova (Dem. XXXV 16). Come osserva Reed 2003, 110, benché secondo Lakritos fosse Artemon a dover salpare per il Ponto (Dem. XXXV 16), le deposizioni dei testimoni menzionano il solo Apollodoros come partecipante al viaggio (Dem. XXXV 20, 23, 34); tuttavia, le deposizioni potrebbero concentrarsi su Apollodoros perché erano state originariamente ottenute in occasione della causa contro quest'ultimo. Non è chiaro cosa accadesse al procedimento contro Apollodoros.

¹⁴ Benché Chrysiptopos risulti aver operato spesso in società con il fratello nel campo dell'*emporía* (Dem. XXXIV 38-39), non sembra che nel caso in questione l'anonimo socio sia da identificare con il fratello.

¹⁵ Per una possibile partnership nel commercio del legname e dei remi, deducibile dal decreto onorifico per Phanostenes di Andro e un tale Antiochides (*IG* I³ 182), si veda Tuci 2019, 165-177. Per l'impresa familiare di Chairphilos e figli nella produzione, importazione e vendita al dettaglio di salagioni di pesce si vedano Lytle 2016 e Tuci 2019, 177-191. Per una riflessione sul ruolo economico dei non cittadini nei prestiti tra privati si veda Shipton 2008, 95-105; sugli intrecci di relazioni tra cittadini e non nel settore del commercio granario si veda Gabrielsen 2015.

4. – Società costituite allo scopo di estendere prestiti in denaro sono attestate anche al di fuori dell'ambito dell'*emporía*: tra queste si possono menzionare il prestito di 30 mine che, in occasione di una trierarchia, l'oratore Apollodoro contrasse con il cittadino Thrasylochos di Anagyros e con un tale di nome Archeneos dando in garanzia un lotto di terra (Dem. L 13, 52), il prestito che lo stesso ottenne da due *xenoi* del padre, cittadini di Tenedo, Cleanax ed Eperatos (Dem. L 56), e il prestito di 1 talento che Phainippos, in un caso di *antidosis*, dichiara di aver contratto congiuntamente con Pamphilos e Pheidoleos di Ramnunte, dando in garanzia la propria terra (Dem. XLII 28)¹⁶. All'ambito delle imprese minerarie rimanda invece il prestito di 105 mine che Nikobulos ed Euergos, probabilmente due cittadini, sotto forma di vendita con diritto di riscatto, estesero congiuntamente a Pantainetos, probabilmente anch'egli un cittadino, su garanzia di un *ergasterion* per la lavorazione del metallo e dei trenta schiavi che vi operavano, al quale Nikobulos contribuì con 45 mine ed Euergos con 60; in precedenza l'*ergasterion* era stato già 'acquistato' allo stesso prezzo da Mnesikles di Kollytos, che aveva contribuito con 60 mine, e da Phileas di Eleusi e un tale Pleistor, che avevano contribuito con 45 mine; in entrambi i casi Pantainetos ne deteneva l'uso in cambio di un canone d'affitto di 105 dracme al mese, che di fatto costituivano l'interesse dovuto mensilmente per il prestito (Dem. XXXVII 4)¹⁷.

Per quanto riguarda le fonti epigrafiche, alcuni esempi di partnership costituite allo scopo di estendere un prestito in denaro sono menzionate dagli *ἄροι* posti presso beni immobili per segnalare il fatto che tali beni costituivano la garanzia di un prestito. A differenza delle testimonianze letterarie, questo tipo di documenti offrono informazioni più scarse, limitandosi perlopiù a identificare il bene posto a garanzia, il creditore e la somma data in prestito. Tra i più di cento prestiti attestati

¹⁶ Non è chiaro quale fosse la presunta relazione d'affari o comunanza di beni (*κοινωνία*) che avrebbe legato Nikostratos e Chariades, entrambi cittadini ateniesi, la cui esistenza è messa in dubbio nell'orazione *Per l'eredità di Nikostratos* (Isae. IV 26).

¹⁷ Dato che individuare possibili società d'affari nelle fonti oratorie non è sempre immediato, questa rassegna non ha pretese di esaustività. Si tenga presente, inoltre, che il termine *κοινωνός*, esattamente come l'italiano «socio», può indicare non solo un partner in campo commerciale o imprenditoriale, ma anche un individuo con il quale si abbia un legame generico di qualche tipo, da intendere, a seconda dei contesti, come un «compagno» in varie esperienze di vita (e.g. Isae. IX 13: *καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων κοινωνόν*) o come un «complice» in iniziative poco raccomandabili (sembra essere questo il caso di Zenothemis, definito *κοινωνός καὶ συννεργός* di Hegestratos nel naufragio al centro del dibattito in Dem. XXXII 7).

dagli *horoi* i cui i creditori possono essere identificati, sette risultano al momento essere stati estesi dalla partnership di due o più individui, nessuna delle quali pare aver coinvolto non cittadini come creditori¹⁸. Ciò si può ben comprendere se si considera che i non cittadini non potevano possedere beni immobili in Attica e dunque, a rigore, non potevano rivalersi su beni immobili posti a garanzia di un prestito; tuttavia, proprio l'appartenenza a una società in cui figurasse anche un cittadino, unita al fatto che la garanzia reale aveva valore collaterale e non sostitutivo, poteva facilitare il contributo di non cittadini all'estensione di prestiti garantiti da un'ipoteca su beni immobili, dato che in caso di non restituzione del prestito il bene sarebbe stato venduto e ai creditori sarebbe stato pagato il denaro dovuto¹⁹.

Tra le forme di credito associativo testimoniate dagli *horoi* è necessario menzionare anche l'*ἔρανος*, ovvero la somma raccolta da gruppi di *ἐραμισταί* – da identificarsi con i membri di associazioni permanenti con finalità conviviali o con gruppi di creditori costituitisi *ad hoc* – a beneficio di un individuo solitamente legato loro da amicizia o dall'appartenenza al gruppo, il cui prestito era caratterizzato dall'assenza di interessi. Benché vi sia la tendenza a considerare l'*eranos* come un prestito avente finalità non produttive ma di mutua assistenza, come quello raccolto da Neera tra amici ed ex amanti per comprare la propria libertà (Dem. LIX 30-31) o il contributo di 1.000 dracme, poi trasformato in dono, che Apollodoro versò per pagare il riscatto di Nikostratos (Dem. LIII 7-9), emerge proprio dalla *Contro Athenogenes*, di cui si è parlato, come i debiti che lo schiavo Midas aveva contratto per finanziare il laboratorio di profumi, nell'ordine di 5 talenti, derivassero anche da *eranoi*, i cui contributori appaiono, non meno degli altri creditori, determinati a ottenere la restituzione del proprio denaro (Hyper. III 7, 9, 11); uno degli *eranoi*, tra

¹⁸ Si veda Shipton 2000, 55-62. I sei casi censiti da Shipton sono Finley, *Land and credit*² 18, 19, 22, 46, 94 e *Agora* XIX H95, H98. Finley, *Land and credit*² 94 pare l'unico caso, benché frammentario, ad aver coinvolto una partnership di più di due persone. Si tenga presente, tuttavia, come sottolineato da Finley 1985², 107, che il linguaggio estremamente asciutto degli *horoi* potrebbe rendere difficile comprendere quando un bene veniva offerto in garanzia a due o più creditori congiuntamente o separatamente.

¹⁹ Si parla di ipoteca collaterale e non sostitutiva quando il bene posto a garanzia, in caso di mancato adempimento dell'obbligazione, non passa nelle mani del creditore, qualunque ne sia il valore, in sostituzione della somma dovuta, ma viene venduto e convertito in denaro così che il debito possa essere saldato, mentre il debitore mantiene il diritto alla somma eventualmente ricavata dalla vendita oltre l'ammontare del debito stesso (si veda Harris 2013, 137-142).

l'altro, era registrato a nome di un certo Dikaoikrates, il quale può forse essere identificato con un membro della classe liturgica²⁰. Un discreto numero di prestiti estesi da gruppi di *eranistai* sono noti attraverso gli *horoi* ipotecari, i quali testimoniano sia la pratica di porre beni immobili a garanzia dell'*eranos*, sia la non trascurabile entità delle somme date a prestito²¹; il fatto, poi, che anche le *dikai eranistai* rientrassero, secondo la *Costituzione degli Ateniesi*, nel novero delle *dikai emmenoi* (52, 2) suggerisce che si trattasse di una forma creditizia non poi così informale e necessariamente amichevole.

Al di là del carattere più o meno lucrativo o più o meno amichevole che si può attribuire agli *eranoi* e della possibilità di distinguere tra gruppi di *eranistai* costituiti *ad hoc* e associazioni di carattere permanente²², il dato per noi interessante è che questo istituto consentiva anche a non cittadini e non liberi, come nel caso di Midas, di avere accesso a fonti di credito tra i circoli più elevati della società ateniese o, al contrario – possiamo supporre – di prestare denaro aggirando, per il tramite del gruppo di *eranistai*, l'ostacolo di non potersi rivalere in prima persona su eventuali beni immobili posti a garanzia del prestito. Tuttavia, come ha messo bene in luce Michele Faraguna, anche se l'*eranos* consentiva l'integrazione nel tessuto economico della *polis* dei non cittadini e dei non liberi, superando le barriere imposte dallo *status* giuridico, non è detto che tale integrazione riguardasse anche il piano sociale: sia il caso di Neera che quello di Nikostratos, infatti, illustrano entrambi una situazione in cui il principale contributore dell'*eranos* si avvale della propria posizione per sfruttare i servizi del debitore, in un rapporto non paritario che sembra assomigliare più alla relazione tra cliente e patrono piuttosto che alla mutua assistenza tra amici²³.

Infine, nell'ambito delle società costituite a scopo creditizio conviene fare cenno anche alle banche in co-proprietà, settore in cui la presenza

²⁰ Si veda Davies 1971, 149.

²¹ Gli *horoi* appartenenti a questa categoria sono censiti da Thomsen 2015, 154 n. 2. Segnalo in particolare SEG XXXII 236, dalla zona del Laurion, in cui i beni dati in garanzia per oltre 7.000 dracme a due gruppi di creditori, dei quali facevano parte a loro volta due diversi gruppi di *eranistai*, consistevano in un *ergasterion* con i relativi schiavi e forse una fornace, chiaramente parte di uno stabilimento per la trattazione del minerale estratto dalle vicine miniere. Shipton 2000, 51-60, rileva come le somme prestate da partnership di creditori ed *eranistai* costituiscono una fetta rilevante delle cifre attestate negli *horoi* ipotecari.

²² Su questi aspetti si vedano Faraguna 2012, 134-140 e Thomsen 2015.

²³ Si veda Faraguna 2012, 140-141.

dei non cittadini appare preponderante²⁴. L'esempio più celebre è quello della banca originariamente posseduta da Archestratos e Antisthenes (Dem. XXXVI 43-44), il cui *status* civico è oggetto di dibattito²⁵; com'è noto, la banca fu data in gestione allo schiavo Pasione che, acquisita la propria libertà, divenne molto ricco, rilevò l'attività dai suoi precedenti padroni e ricevette la cittadinanza ateniese, probabilmente negli anni '80 del IV secolo. In seguito Pasione diede in locazione la *trapeza* al proprio schiavo liberato Formione, il quale – ci informa Demostene – quando ne assunse la gestione fece trasferire tutti i prestiti garantiti da beni immobili sul conto del padrone della banca (Dem. XXXVI 6): in tal modo egli poteva continuare a riscuotere gli interessi e recuperare il capitale, ma se uno dei debitori fosse stato inadempiente, Pasione sarebbe potuto intervenire e pignorare i beni immobili dati in garanzia, cosa che Formione, essendo all'epoca un meteco, non avrebbe potuto fare²⁶. Anche Formione ricevette la cittadinanza ateniese nel 361/0, e, sempre negli anni '60, la stessa banca fu infine data in gestione a quattro soci, Xenon, Euphraios, Euphron e Kallistratos, anch'essi schiavi successivamente liberati (Dem. XXXVI 13-14, 37)²⁷.

Un altro caso è quello del banchiere Sokrates, le cui attività sono probabilmente da riportare alla fine del V secolo, il quale ricevette la banca e la propria libertà dai suoi precedenti padroni, che evidentemente la possedevano in co-proprietà (Dem. XXXVI 28). All'inizio del IV secolo sono menzionati come probabili co-proprietari di una banca due individui il cui *status* civico è sconosciuto, Sosinomos e Aristogeiton, dei quali era debitore Eschine il Socratico (Lys. fr. 1 Thalheim *ap.* Ath. XIII 611e); Sosinomos, in particolare, è noto per aver fatto successivamente fallimento (Dem. XXXVI 50). Era invece originariamente uno schiavo e divenne poi un meteco il banchiere Eumathes, attivo intorno alla metà del IV secolo, di cui era forse socio il cittadino che parlò in sua difesa in una causa di rivendicazione della libertà, anche se la loro relazione d'affari non è del

²⁴ Sull'importanza del ruolo dei non cittadini nel settore bancario si vedano Cohen 1992, 61-110; Shipton 2008; Deene 2014.

²⁵ Si veda De Martinis 2019, 115-116, con riferimenti alla bibliografia precedente. La banca fu probabilmente ereditata da Antimachos, il padre di Archestratos, se non di entrambi, attivo nell'ultimo quarto del V secolo, il cui *status* civico è altrettanto sconosciuto; qualunque fosse lo *status* civico del padre, Antimachos sembra aver acquisito la cittadinanza ateniese prima del 394 (Isoc. XVII 42-44).

²⁶ Si veda Harris 2006, 343.

²⁷ Sulla carriera di Pasione e Formione si veda da ultimo De Martinis 2019, 119-128, 138-140, 145, con riferimenti alla ricca bibliografia precedente.

tutto chiara (Isae. fr. 18 Forster *ap.* Dion. Hal. *Isae.* 5)²⁸. Sono probabilmente da annoverare tra i co-proprietari di una banca anche i due meteci Epigenes e Konon, che, secondo le accuse di Dinarco, avrebbero ottenuto la cittadinanza ateniese corrompendo Demostene (I 43)²⁹.

5. – Le principali informazioni sull'appalto delle miniere d'argento del distretto del Laurion, in Attica meridionale, del cui sfruttamento la città deteneva il monopolio, provengono dalle *διαγραφαι* dei poleti, i magistrati incaricati di vendere i beni confiscati ai debitori pubblici e di appaltare i contratti pubblici, in particolare la riscossione delle imposte e lo sfruttamento delle miniere ([Arist.] *Ath.* 47, 2-3). Le *diagraphai* conservate per via epigrafica coprono un arco cronologico che va dal 367/6 almeno sino alla fine del IV secolo (*Agora* XIX P5-51) ed è probabile che la decisione di incidere su pietra le registrazioni relative all'appalto delle miniere sia da far risalire a una ripresa delle attività estrattive (Xen. *Vect.* 4, 28), forse collegata a una riorganizzazione del sistema delle concessioni. Ogni registrazione, quando conservata per intero, contiene il nome e la collocazione topografica della miniera, la sua tipologia (*i.e.* se già in esercizio o di nuova apertura), il nome di chi ne chiese la registrazione come appaltabile e di chi ne ottenne lo sfruttamento (spesso ma non sempre il medesimo individuo) e il prezzo di aggiudicazione. Non essendo mai indicato il nome di alcun garante, a differenza di quanto avviene, come vedremo (§ 7), per l'appalto delle tasse, si ritiene che per questo tipo di contratti pubblici i concessionari non dovessero presentarne³⁰.

²⁸ L'oratore sostiene di aver messo a disposizione di Eumathes del denaro quando questi fondò la sua banca (*κατασκευαζομένω τὴν τράπεζαν προσεισευπόρησα ἀργυρίου*).

²⁹ È stato ipotizzato che siano da annoverare tra i co-proprietari di una banca anche Aristolochos del demo di Erchia, forse un cittadino ateniese naturalizzato, noto come banchiere, successivamente fallito (Dem. XLV 63-64), e Antidoros del Falero, che sostennero insieme numerose trierarchie nel secondo quarto del IV secolo (Davies 1971, 35-36, 60-61). Non è invece chiara la relazione d'affari tra il banchiere Pasione e un tale Archestratos, «uomo della banca» che, su richiesta di Pasione, si prestò a fare da garante in un processo per la somma di 7 talenti (Isoc. XVII 42-43): secondo Trevett 1992, 18, potrebbe trattarsi dell'ex padrone della banca, che era ancora coinvolto in qualche modo nei suoi affari.

³⁰ Sulle *diagraphai* dei poleti si vedano in particolare Langdon 1991 e Faraguna 2006. Che ai concessionari non fosse richiesta la presentazione di garanti può forse spiegarsi con il fatto che il prezzo di aggiudicazione riportato nelle *diagraphai* può essere identificato con una sorta di tassa di registrazione, a cui poi si aggiungeva una quota

Com'è noto, mentre nelle *diagraphai* dei poleti coloro che prendono in appalto lo sfruttamento delle varie miniere (*ὠνηταί*) sono sempre individui singoli³¹, alcune testimonianze letterarie fanno intravedere la possibilità che dietro a un singolo concessionario vi fosse la presenza di altri individui che, pur non figurando responsabili agli occhi della città, partecipavano agli utili e dunque anche all'investimento. Nell'orazione *Contro Pantainetos* si fa genericamente riferimento al fatto che le *dikai metallikai* potessero riguardare, tra le altre cose, coloro che erano soci nello sfruttamento di una miniera (Dem. XXXVII 38: τοῖς κοινωνοῦσι μετάλλου), mentre nella *Contro Boiotos II*, l'oratore, Mantitheos figlio di Mantias, sostiene di aver preso a prestito 20 mine dal banchiere Blepaios congiuntamente al padre per acquistare la concessione di alcune miniere il cui diritto di sfruttamento, dopo la morte del padre, condivise con i due fratellastri, mentre ripagò il prestito da solo (Dem. XL 52: εἴκοσι μὲν μνάς δανεισάμενος μετὰ τοῦ πατρὸς παρὰ Βλεπαιῶν τοῦ τραπεζίτου εἰς ὠνήν τινα μετάλλων, ἐπειδὴ ὁ πατήρ ἐτελεύτησεν, τὰ μὲν μέταλλα πρὸς τούτους ἐνειμάμην, τὸ δάνειον δ' αὐτὸς εἰσεπράχθην). Anche Senofonte, nei *Poroi*, dopo aver proposto che le tribù attiche si uniscano per aprire nuove miniere, suggerisce che sia possibile anche per i privati associarsi e condividere la sorte in modo da correre meno rischi (4, 32: οἷον τε δὴ οὕτως καὶ ἰδιώτας συνισταμένους καὶ κοινουμένους τὴν τύχην ἀσφαλέστερον κινδυνεύειν) – cosa che ha fatto ritenere che tale pratica non esistesse o non fosse comune prima degli anni '50 del IV secolo³².

Se queste informazioni sono piuttosto generiche, maggiori elementi si possono invece ricavare da altri due passi. Nell'orazione *Per Euxenippos* si fa riferimento a un recente caso giudiziario in cui i giudici non avevano dato ascolto alle accuse infondate di chi prometteva guadagni facili alla città (Hyp. IV 35-36): un certo Lysandros, infatti, aveva denunciato che la miniera di Epicrates a Pallene era stata scavata «entro i limiti» – una miniera che veniva sfruttata ormai da tre anni e in cui quasi tutti i

proporzionale di argento estratto che i concessionari erano tenuti a versare alla città (si veda Faraguna 2010, 139-140).

³¹ L'unica eccezione potrebbe essere la concessione menzionata in *Agora XIX P21*, ll. 7-15, dove per la miniera «Ktesiakon a Besa nelle proprietà di Epichares» sono menzionati uno di seguito all'altro almeno due *onetai*, Hypereides figlio di Glaukippos di Kollytos e un tale Aischylides (ma per questo secondo individuo il termine *ὠνητής* è integrato). Il testo di un *horos* di confine, che sembrava indicare due concessionari per la miniera Artemisiakon, è stato successivamente oggetto di una diversa lettura (cf. *SEG XXVIII 204*).

³² Si vedano Gauthier 1976, 163 e Whitehead 2019, 215.

più ricchi degli Ateniesi avevano una partecipazione (φήναντος γὰρ Λυσάνδρος τὸ Ἐπικράτους μέταλλον τοῦ Παλληνέως <ὡς> ἐντὸς τῶν μέτρων τετμημένον, ὃ ἤργαζετο μὲν ἤδη τρία ἔτη, μετεῖχον δ' αὐτοῦ οἱ πλουσιώτατοι σχεδὸν τι τῶν ἐν τῇ πόλει); in tal modo egli prometteva di procurare 300 talenti alla città, ovvero la somma che i concessionari ne avevano ricavato (τοσαῦτα γὰρ εἰληφέναι αὐτοὺς ἐκ τοῦ μετάλλου); i giudici, tuttavia, tenendo conto solo di ciò che era giusto, riconobbero che lo sfruttamento della miniera apparteneva ai concessionari e con il loro voto misero in sicurezza le proprietà di questi ultimi e assicurarono il rimanente periodo di lavorazione della miniera (ἔγνωσαν ἴδιον εἶναι τὸ μέταλλον, καὶ τῇ αὐτῇ ψήφῳ τὰς τε οὐσίας αὐτῶν ἐν ἀσφαλείᾳ κατέστησαν καὶ τὴν ὑπόλοιπον ἐργασίαν τοῦ μετάλλου ἐβεβαίωσαν). Evidentemente Lysandros sosteneva che il reato, la cui esatta natura non è possibile stabilire, avesse procurato ai soci della miniera un guadagno di ben 300 talenti in violazione dei limiti imposti dalla concessione, denaro che sarebbe stato confiscato a beneficio della città (e dell'accusatore stesso)³³. Benché la miniera fosse registrata a nome di Epicrates, era noto a tutti che egli aveva dei soci tra i più ricchi degli Ateniesi e che tutti costoro sarebbero stati toccati da un'eventuale condanna emessa dal tribunale. Epicrates, dunque, può essere individuato nell'*onetes* che rispondeva ufficialmente, agli occhi della città, di un'eventuale trasgressione, mentre è probabile che i suoi soci ne avrebbero subito le conseguenze in maniera indiretta, in forza delle obbligazioni create tra loro dal contratto di *koinonia*³⁴.

Più controversa, invece, è l'interpretazione di un passo della *Contro Phainippos*, dove l'oratore racconta in che modo aveva perso la sua posizione tra i trecento più ricchi Ateniesi che si facevano carico delle triarchie: oltre ad aver condiviso la malasorte comune agli altri individui coinvolti nell'industria mineraria e ad aver perduto il proprio patrimonio per rovesci privati, infatti, egli dichiara di essere debitore alla città di tre talenti, uno per ognuna delle tre porzioni di una miniera confiscata di cui era socio (Dem. XLII 3: νυνί με δεῖ τῇ πόλει τρία τάλαντα καταθεῖναι, τάλαντον κατὰ τὴν μερίδα – μετέσχον γάρ [...] κἀγὼ τοῦ δημοθέντος μετάλλου).

³³ Per la possibile identificazione del reato e per la relativa azione giudiziaria si vedano Hopper 1953, 219-221; MacDowell 2006, 125-127; Flament 2017, 240-241.

³⁴ L'uso della terminologia già riscontrata a proposito delle società istituite a scopo creditizio, come il verbo μετέχειν e il sostantivo κοινωνός, consentono, a mio avviso, di utilizzare il termine *κοινωνία* per fare riferimento anche a questo tipo di partnership (il termine *eteria*, utilizzato da Bissa 2008, 272, non ha alcun riscontro nelle fonti antiche).

Le *μερίδες* a cui l'oratore fa riferimento potrebbero indicare, come ipotizzato da Faraguna, le diverse sezioni di una più ampia miniera, magari ramificatesi nel tempo dal cespite originario per il progredire dei lavori di prospezione, scavo ed estrazione, tanto da divenire oggetto, a un certo punto, di concessioni vendute separatamente³⁵. In tal caso, dunque, l'oratore avrebbe preso in appalto lo sfruttamento di tre porzioni che originariamente appartenevano alla stessa miniera. Tuttavia, rimane da chiarire per quale ragione, se le *merides* – termine che non compare mai nelle *diagraphai* dei poleti – erano ormai appaltate separatamente, sia stata la miniera 'madre' nel suo insieme, le cui varie ramificazioni erano presumibilmente sfruttate da concessionari diversi, a essere stata sottoposta a sequestro.

In effetti la presenza del verbo *μετέχειν* potrebbe suggerire che l'oratore della *Contro Phainippos* fosse piuttosto il socio di una concessione mineraria e che le *merides* siano da identificare con le quote – nel caso specifico equivalenti – con cui ogni partner aveva partecipato all'investimento e, di conseguenza, agli utili e alle eventuali perdite che l'investimento generava³⁶. Dal momento, però, che uno solo dei partner doveva essere ufficialmente responsabile della concessione – come si è detto, allo stato attuale della documentazione, le *diagraphai* sembrano escludere che una pluralità di concessionari potesse aggiudicarsi congiuntamente lo sfruttamento di una miniera – è possibile avanzare due ipotesi riguardo al ruolo dell'oratore della *Contro Phainippos*. La prima è che l'oratore vada identificato con l'*onetes* ufficiale e che per tale ragione egli affermi di essere in debito con la città per l'intera cifra di tre talenti (in attesa, quindi, che gli altri due partner, in forza delle obbligazioni contratte reciprocamente, gli rimborsassero i due talenti relativi alle quote di loro competenza – ammesso che nel frattempo non si fossero resi

³⁵ Si veda Faraguna 2006, 156-157, con riferimenti soprattutto alle fonti lessicografiche (e.g. *Lex. Seg. s.v. ἀποσέσχεν τοὺς ὄρυμους τοῦ μετάλλου· ἀποσέζει τὸ διασεῖσαι καὶ κινήσαι. ὄρυμοι δὲ εἰσιν ὥσπερ κίονες τοῦ μετάλλου. οὗτοι δ' ἦσαν καὶ ὄρυοι τῆς ἐκάστου μερίδος, ἣν ἐμισθώσαντο παρὰ τῆς πόλεως).*

³⁶ Si veda Flament 2017, 247-251. L'uso del termine *μερίς* per indicare la quota di partecipazione a un'impresa è attestato da un passo della *Vita di Catone il Vecchio* di Plutarco, in cui si racconta come il protagonista, per praticare il prestito marittimo, invitasse coloro che chiedevano denaro in prestito a costituire una società con molti membri e, quando si era formata una compagnia di navigazione di 50 soci e altrettante navi, entrasse anche lui nella società con una sola quota tramite il suo liberto Kouintion (21, 6: ἐκέλευε τοὺς δανειζομένους ἐπὶ κοινωνία πολλοὺς παρακαλεῖν· γενομένων δὲ πεντήκοντα καὶ πλοίων τοσούτων, αὐτὸς εἶχε μίαν μερίδα διὰ Κουιντιῶνος ἀπελευθέρου).

irreperibili)³⁷. In alternativa, l'oratore potrebbe aver partecipato all'investimento per l'equivalente di tre quote (di un numero totale a noi ignoto) ed essere debitore al concessionario ufficiale – e dunque solo in senso lato alla città – della cifra relativa a ciascuna delle tre³⁸.

Com'è noto, non si registra la presenza di non cittadini tra i concessionari attestati per via epigrafica³⁹ e questo nonostante l'affermazione di Senofonte nei *Poroi*, secondo cui la città consentiva a chiunque lo volesse degli stranieri di sfruttare le miniere alle stesse condizioni (fiscali?) dei cittadini (Xen. *Vect.* 4, 12: *παρέχει γοῦν ἐπὶ ἰσοτελείᾳ καὶ τῶν ξένων τῷ βουλομένῳ ἐργάζεσθαι ἐν τοῖς μετέλλοις*)⁴⁰. Altro fenomeno era invece

³⁷ Questa l'interpretazione di Ardaillon 1867, 186-187 e Hopper 1979, 174. La confisca e l'ammenda potrebbero dipendere dal fatto che il concessionario non era stato in grado di ottemperare ai propri obblighi nei confronti della città (si veda Hopper 1953, 207). Meno probabile è che si trattasse di una miniera confiscata perché aperta illegalmente (come ipotizzato da MacDowell 2006, 123-125, il quale non spiega però su quale base l'oratore fosse debitore anche per le quote dei suoi partner).

³⁸ Questa è l'ipotesi sostenuta da Flament 2017, 251-252, il quale, però, tende a confondere i termini del contratto che legava l'*onetes* ufficiale alla città con quelli del contratto di *koinonia* che legava tra loro i soci dell'impresa. Si tenga presente, infatti, che le obbligazioni contratte reciprocamente dai soci della concessione attraverso il rapporto di *koinonia* dovevano impegnarli gli uni con gli altri, non verso la città, la quale non poteva rivalersi su altri se non su colui che aveva preso ufficialmente in appalto la miniera. Solo in maniera impropria, dunque, l'oratore potrebbe affermare di essere debitore nei confronti della città: per tale ragione, questa seconda ipotesi appare un po' forzata.

³⁹ Si veda Hopper 1953, 246. Uno straniero di Sifno, Kallaischros, è attestato, intorno alla metà del IV secolo, nelle *diagraphai* dei poleti in relazione a una concessione mineraria che confinava con una sua proprietà (*Agora* XIX P18, l. 63); è possibile che l'attestazione dell'etnico Σίφνι(ος) in un contesto estremamente frammentario possa far identificare lo stesso personaggio come colui che registrò presso i poleti una concessione mineraria nello stesso periodo (P13, ll. 2-3). Apparteneva probabilmente al figlio Stelesideides un *ergasterion* che intorno al 340/39 confinava con una concessione mineraria che insisteva sulle proprietà di un Kallaischros di Sifno da identificarsi con il nipote del primo e il figlio del secondo (P29, ll. 3-4); l'etnico Σίφνι(ος) ricorre anche in P25, l. 10, ma in un contesto estremamente frammentario. Kallaischros e i suoi discendenti, com'è noto, godevano di *ισοτελεία* e chiaramente anche del diritto di *ἐγκτεσις* e svolsero numerose liturgie (si vedano Davies 1971, 590-592; Bultrighini c.d.s.).

⁴⁰ Secondo Gauthier 1976, 134-136, il termine *isoteleia* farebbe qui riferimento a dei privilegi fiscali non meglio precisabili che a partire dal IV secolo la città avrebbe messo in campo per incoraggiare lo sfruttamento delle miniere e che sarebbero stati garantiti anche ai non cittadini; Whitehead 2019, 184-186, invece, esclude che il termine *isoteleia* faccia qui riferimento allo *status* di cui godevano gli stranieri fiscalmente equiparati ai cittadini e che, di conseguenza, intenda indicare un privilegio di tipo fiscale di cui avrebbero goduto gli stranieri che avessero preso in concessione lo sfruttamento di una miniera.

l'affidamento in gestione a uno schiavo delle attività minerarie in cambio di una *apophora*, come sembra essere stato il caso dell'*epistates* acquistato da Nicia al ragguardevole prezzo di 1 talento (Xen. *Mem.* II 5, 2)⁴¹. Se si tratta dello stesso Sosias il Trace a cui Nicia, secondo un altro passo dei *Poroi* (4, 14), dava in locazione i suoi 1.000 schiavi al prezzo di 1 obolo al giorno, è possibile che l'*epistates*, nel frattempo liberato, si fosse messo in proprio come concessionario⁴². Ciò detto, la possibilità che dietro ogni concessionario vi fossero dei soci che partecipavano all'investimento, legati tra loro da un contratto di *koinontia*, implica che anche non cittadini potessero essere coinvolti, benché la loro eventuale presenza rimanga purtroppo nascosta ai nostri occhi⁴³.

6. – Nella locazione di beni pubblici si riscontra il caso molto interessante di una possibile società d'affari, quella costituita dai quattro *ῶνηται* (chiamati anche *πριάμεινοι*) che nel 324/3 presero in appalto dal demo del Pireo la gestione del teatro di Munichia, impegnandosi anche in lavori di manutenzione dello stesso. In appendice al decreto del demo che autorizzava l'affitto del teatro furono registrati non solo i nomi dei quattro appaltatori o locatari, ma anche la quota di canone d'affitto che ciascuno di loro si era impegnato a versare: Aristophanes figlio di Smikythos del Pireo, 600 dracme; Melesias figlio di Aristokrates di Lamprai, 1.100 dracme; Arethuosios figlio di Aristoleos di Pelekes, 500 dracme; Oinophon figlio di Euphiletos del Pireo, 1.100 dracme (*Agora* XIX L13, ll. 28-31, 38-40)⁴⁴. Nel decreto onorifico inciso sulla stessa stele un cittadino di

⁴¹ Un altro esempio è probabilmente lo schiavo per riscuotere l'*apophora* dal quale Diocleides, secondo il racconto di Andocide, si alzò in piena notte per recarsi al Laurion, imbattendosi, a suo dire, nei mutilatori delle Erme (I 38).

⁴² Si vedano Gauthier 1976, 140-142 e Whitehead 2019, 188-190.

⁴³ In generale, la presenza di gruppi di investitori a noi ignoti alle spalle dei concessionari ufficiali deve essere sempre tenuta in considerazione quando si tenta di ricostruire il profilo socio-economico degli operatori del settore e può in parte attenuare l'impressione, ricavata dall'analisi delle *diagraphai*, che molti di coloro che si aggiudicavano lo sfruttamento di una concessione fossero investitori occasionali (si vedano Hopper 1953, 239-26; Shipton 2000, 31-37; Bissa 2008, in particolare 266-273).

⁴⁴ Sul documento in questione e sull'oscillazione della terminologia in esso utilizzata per indicare la natura della transazione (l'atto è definito una *μισθωσις*, mentre i quattro individui che presero in affitto il teatro sono definiti *ῶνηται* o *πριάμεινοι*) si veda Carusi 2014. In cambio del canone d'affitto e dei lavori di manutenzione, ai quattro veniva riconosciuto il diritto di riscuotere il 'biglietto d'ingresso' dagli spettatori (ll. 9-16), che doveva costituire la loro fonte di guadagno.

nome Theaios viene insignito di una corona d'olivo per aver fatto guadagnare al demo 300 dracme in più (ll. 34-35: *πεπόηκεν τριακοσίαις δραγμαῖς πλέον εὔρειν τὸ θέατρον*), ovvero, si suppone, per aver persuaso gli appaltatori ad alzare la loro offerta iniziale da 3.000 a 3.300 dracme, tanto che lo stesso decreto prevede l'onore della corona anche per i *priamēnoi* (ll. 37-40: *σπεφανῶσαι δὲ καὶ τοὺς πριαμένους τὸ θέατρον κτλ.*)⁴⁵. Ciò indica che l'offerta dei quattro al demo fu congiunta, anche se, a differenza di quanto visto per le concessioni minerarie, in questo caso non vi era un capofila, ma ognuno dei locatari era evidentemente responsabile in prima persona per la quota di canone concordata. Inoltre, in caso di eventuali oneri, come, ad esempio, le spese per i lavori di manutenzione del teatro che il demo si riservava di addebitare ai locatari se non avessero provveduto loro stessi secondo i termini del contratto (ll. 20-24), la divisione in quote permetteva di stabilire facilmente gli obblighi finanziari di ciascuno. Non è possibile stabilire, invece, se nelle *synthekai* fosse prevista o meno una clausola di responsabilità solidale e se i demoti avrebbero potuto quindi rivalersi sugli altri locatari nel caso uno di loro avesse violato i termini del contratto⁴⁶. Ciò detto, dal momento che è difficile immaginare come la gestione del teatro e i relativi lavori di manutenzione avrebbero potuto essere divisi proporzionalmente in quattro lotti, per di più di valore diverso, è plausibile che i quattro locatari operassero congiuntamente e che le somme indicate nel decreto del demo corrispondano anche alle quote con cui ognuno di loro partecipava alla società costituita allo scopo di gestire il teatro e su cui sarà stata basata la ripartizione degli utili e dei costi.

Al di là di questo caso, le attestazioni di partnership nelle locazioni di beni immobili pubblici sono estremamente rare⁴⁷, così come sporadico sembra essere il ruolo dei non cittadini, almeno nei casi attestati per

⁴⁵ Si veda Carusi 2014, 117-118 e n. 20, con riferimenti alla bibliografia precedente.

⁴⁶ Le condizioni contrattuali dovevano essere incise su pietra nell'agorà del demo del Pireo (ll. 25-27) ed erano almeno in parte elencate anche nel decreto del demo che fu invece pubblicato su una stele nell'agorà di Atene, ovvero la presente iscrizione (alle ll. 1-24, inclusa una lacuna di circa 10 linee tra le ll. 17-18). Dal momento che ai locatari di beni pubblici – a esclusione, come si è detto, delle miniere – veniva regolarmente richiesta la presentazione di garanzie reali o personali, è logico supporre che nelle *synthekai* fosse precisato anche il tipo di garanzia; allo stesso modo, se una clausola di responsabilità solidale era prevista, sarà stata certamente elencata nelle medesime *synthekai*.

⁴⁷ L'unico caso a me noto è quello di Autokles e del figlio Auteas, che nel 345/4 presero in locazione dal demo di Aixone un lotto di terra chiamato Phelleis per un periodo di 40 anni (*IG II² 2492*).

via epigrafica⁴⁸. Su circa una cinquantina di locatari di beni immobili pubblici che possono essere individuati, solo quattro sono meteci, nessuno di loro altrimenti noto: Aristagoras figlio di Aristodemos, residente nel demo di Kydathenaion, che prese in locazione una *oikia* nello stesso demo, avendo come garante Moirippos figlio di Moiragenes di Kydathenaion (*Agora* XIX L6, ll. 4-9); Ergophilos figlio di Philon, che prese in locazione per 176 dracme una *oikia* appartenente al culto di Zeus Olimpico, avendo come garante un tale figlio di Demeas di Kolargos (L6, ll. 74-77); Apemon figlio di Ade[], *isoteles* residente al Pireo, avente come garante un certo Philargos, forse figlio di Leon di Halai, membro della classe liturgica (L6, ll. 132-135); Phoryskos residente ad Alopeke, che prese in locazione per 90 dracme un *chorion*, avendo come garante Stephanos di Paiania (L6, ll. 136-140)⁴⁹. Dal momento che i non cittadini non potevano possedere beni immobili in Attica, a meno che non fosse stato loro concesso il diritto di *enktesis ges e/o oikias*, ci si potrebbe aspettare una loro maggiore presenza nel ruolo di locatari, non tanto nel caso di terre – ovviamente l'agricoltura non era un settore in cui la presenza di stranieri e meteci potesse essere particolarmente significativa – ma almeno nel caso di *oikiai* che, ricordiamolo, costituivano spesso la sede di *ergasteria* e più in generale delle attività produttive condotte da chi vi abitava. In effetti un'altra proposta senofontea suggeriva, per favorire la presenza di più numerosi e qualificati individui che risiedessero in Attica stabilmente, di destinare ai meteci i lotti di terra vacanti ed edificabili entro le mura di Atene (*Vect.* 2, 6)⁵⁰. È possibile, tuttavia, che i

⁴⁸ Le testimonianze epigrafiche, relative soprattutto al secondo e terzo quarto del IV secolo, sono costituite da un certo numero di decreti di ripartizioni civiche, soprattutto demi, e associazioni religiose che, come nel caso del teatro del Pireo, autorizzano la locazione di beni immobili di loro proprietà, e da una serie di stele poste nell'agorà di Atene, databili alla seconda metà del IV secolo, su cui furono incise liste di beni immobili appartenenti a santuari, dati in locazione centralmente dalla *polis* (le testimonianze sono passate in rassegna da Walbank 1991, 149-169). Si veda Faraguna 1992, 337-353, sul generale programma di razionalizzazione e messa frutto delle proprietà sacre all'interno del quale leggere le locazioni attestate dalle stele della seconda metà del IV secolo (*Agora* XIX L6, 9-12, 14-15).

⁴⁹ La formula «nome proprio + οἰκῶν ἐν + nome del demo di residenza», variamente abbreviata, è utilizzata nei documenti ufficiali ateniesi per identificare i meteci. Per un'analisi prosopografica dei casi attestati si veda Papazarkadas 2011, 301-302, 304-305, 317 (ai quali casi si può forse aggiungere un Moschion figlio di Euphamides, che risulta aver preso in affitto un *temenos* a Thria in *Agora* XIX L6, ll. 35-37).

⁵⁰ Il privilegio che Senofonte sembra avere in mente consisteva forse nella possibilità di concedere ai meteci la proprietà delle *oikiai* che essi avrebbero costruito per se stessi

meteci si procurassero alloggi ed eventualmente terre attraverso locazioni tra privati, che probabilmente offrivano condizioni più flessibili e adatte alle loro esigenze⁵¹.

Conviene menzionare in questo contesto un altro caso di partnership, attestata da due *horoi*, probabilmente di età licurghea, provenienti dal territorio del demo di Acharnai e relativi a una sorgente sotterranea e al diritto di passaggio di una conduttura, venduti «in perpetuo» (εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον) dai proprietari dei rispettivi terreni ai «soci dell'acquedotto di Acharnai» (τοῖς κοινωνοῖς τοῦ Ἀχαρνικοῦ ὄχετος) affinché vi potessero realizzare la conduttura alla profondità desiderata (SEG XIX 181-182). L'ipotesi condivisa dalla maggior parte degli studiosi è che l'acquedotto in questione rifornisse la città di Atene, trasportando le acque delle sorgenti ai piedi del Parnete, tramite condutture sotterranee in terracotta, al centro urbano⁵². Come ha messo in luce Faraguna, è improbabile, alla luce della terminologia utilizzata, che i *κοινωνοί* fossero un collegio di magistrati della *polis* incaricati della costruzione dell'acquedotto; sembra più plausibile, invece, che si trattasse di una società di 'imprenditori' che aveva ricevuto dalla città la commessa per la costruzione dell'acquedotto e che in tale veste aveva acquistato dai proprietari dei terreni interessati il diritto di sfruttare le sorgenti e far passare le condutture al di sotto delle loro proprietà⁵³. Da questo punto di vista i *κοινωνοί* potrebbero essere accostati alle società di artigiani attestate nei rendiconti relativi ai lavori

sui lotti assegnati (si vedano Gauthier 1976, 66-68 e Whitehead 2019, 120-124). Secondo Jansen 2012, 746-748, invece, Senofonte avrebbe proposto di concedere ai meteci già titolari di *enktesis oikias* anche la proprietà dei terreni su cui avevano edificato le proprie abitazioni.

⁵¹ Sulla scarsa presenza dei meteci nelle locazioni di immobili pubblici si vedano Osborne 1988, 289-290 e Shipton 2000, 46. Secondo Papazarkadas 2011, 65, 323-325, la possibilità di prendere in locazione beni immobili appartenenti a santuari sarebbe stata concessa agli stranieri solo nella seconda metà del IV secolo; ciononostante, per convenzioni sociali e religiose, la loro partecipazione effettiva all'iniziativa sarebbe rimasta piuttosto limitata. Benché in alcuni casi sia attestata, a livello di demi, la richiesta di garanzie reali ai locatari (si veda Papazarkadas 2011, 119-122) – cosa che di fatto limitava la partecipazione dei non cittadini a questo tipo di transazioni – nelle stele provenienti dall'agorà le locazioni gestite centralmente dalla *polis* attestano solo garanzie personali, dunque accessibili anche a non cittadini. Sulle dinamiche sottese alla locazione di immobili da parte di privati ad Atene si veda Osborne 1988, 304-319.

⁵² Alla stessa opera pertengono probabilmente altre iscrizioni rinvenute nella stessa area, purtroppo frammentarie, che sembrano riportare i termini delle transazioni tra i proprietari dei terreni e coloro che acquistarono i diritti di cui sopra (IG II² 2492, 2502; SEG LIV 237).

⁵³ Faraguna 2016, 400-404.

di costruzione realizzati nel 329/8 presso il santuario eleusino, di cui diremo (§ 8): tuttavia, la scala delle operazioni – soltanto il prezzo a cui, in uno dei terreni coinvolti, la sorgente e il diritto di passaggio furono ceduti in perpetuo ai *κοινωνοί* risulta essere ammontato alla ragguardevole cifra di 700 dracme (*SEG XIX 181*) – non è assolutamente in linea con le dimensioni e la capacità produttiva piuttosto limitate delle botteghe artigiane attestate nelle fonti ateniesi⁵⁴.

Un'altra possibilità, invece, è accostare il tipo di transazione che questa società di *κοινωνοί* aveva concluso con la *polis* di Atene a quella che Chairephanes e i suoi *κοινωνοί* avevano concluso con la città di Eretria, in Eubea, per il prosciugamento della palude di Ptechai e il successivo sfruttamento dei terreni pubblici che sarebbero stati ottenuti con la bonifica (*IG XII 9 191*)⁵⁵. In quel caso Chairephanes si impegnava a bonificare la palude a proprie spese entro quattro anni, ricevendo in cambio il diritto di sfruttamento dei nuovi terreni per dieci anni, al prezzo di 3 talenti all'anno (ll. 1-12). Tra le varie condizioni elencate nel documento vi sono anche le clausole che imponevano a Chairephanes di pagare ai proprietari dei terreni privati nei quali era necessario scavare il cunicolo sotterraneo per il prosciugamento della palude il prezzo richiesto (ll. 17-19) e di garantire il mantenimento del sistema idraulico per la durata del contratto e «per tutto il tempo a venire» (ll. 22-24: εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον πάντα). Nel caso di Chairephanes, la società di *κοινωνοί* realizzava a proprie spese quella che possiamo definire a tutti gli effetti un'opera pubblica, facendosi carico anche dei costi relativi al «diritto di passaggio» in terreni privati, in cambio, per un tempo determinato, del diritto di sfruttamento di quanto ottenuto, tanto che la transazione può correttamente essere identificata con un contratto di locazione, come nel caso del teatro del Pireo (benché nel caso di Chairephanes la manutenzione dell'opera sembri trascendere i tempi del contratto). Allo stesso modo è possibile che i *κοινωνοί* dell'acquedotto di Acharnai si fossero impegnati a realizzare l'opera a proprie spese in cambio della possibilità di sfruttarne le potenzialità in modi che purtroppo, in mancanza delle clausole dell'accordo tra i *κοινωνοί* e la città, sfuggono alla nostra comprensione, ma che potrebbero far identificare anche questa transazione con una sorta di contratto di locazione (il fatto che i diritti di passaggio siano stati acquistati in perpetuo

⁵⁴ Si vedano Carusi 2020 e 2023.

⁵⁵ I *κοινωνοί* sono menzionati alle ll. 29-31. Su questo documento si veda Knoepfler 2001.

lascia aperta anche in questo caso la possibilità di un impegno manutentivo più a lungo termine)⁵⁶.

7. – Uno dei settori in cui compaiono con più frequenza società d'affari è senza dubbio quello dell'appalto delle imposte. Il caso più noto è probabilmente quello di cui veniamo a conoscenza attraverso la testimonianza di Andocide: egli, infatti, nel processo a suo carico celebrato nel 400, per spiegare l'animosità di Agirrio nei suoi confronti, narra di come quest'ultimo si fosse aggiudicato l'appalto della *πεντηκοστή* alla cifra di 30 talenti costituendo un 'cartello' con gli altri potenziali appaltatori, i quali si sarebbero associati a lui per azzerare di fatto la concorrenza e aggiudicarsi la riscossione dell'imposta a un prezzo tale da far lievitare i loro profitti a scapito delle entrate cittadine; per sventare il ripetersi di tale manovra Andocide avrebbe giocato al rialzo di fronte al Consiglio e si sarebbe aggiudicato l'appalto per 36 talenti, operazione dalla quale egli e i suoi soci avrebbero ottenuto un «piccolo guadagno» pur consentendo alla città di ottenere un più alto ricavo (I 133-134). Il ruolo di Agirrio è descritto con il termine *ἀρχώνης*, «capo appaltatore», ovvero colui che nominalmente aveva acquistato dalla città il diritto di riscuotere la *pentekoste*, mentre la posizione degli altri partecipanti al cartello è descritta dal verbo *μετέχειν*, così come quella di coloro che parteciparono alla cordata rivale capeggiata da Andocide (*οἱ μετασχόντες*) – in linea con quanto già osservato per le *koinoniai* costituite a scopo creditizio o per lo sfruttamento delle miniere⁵⁷.

⁵⁶ Faraguna 2016, 403, esclude, in ogni caso, che fosse il diritto di vendita dell'acqua ottenuta tramite l'acquedotto a essere stato ceduto, anche temporaneamente, dalla città ai *koinonoi*, visto che tutte le testimonianze disponibili sono concordi nel segnalare come il libero accesso all'acqua fosse un principio tutelato dalla legislazione poleica.

⁵⁷ Secondo la *Costituzione degli Ateniesi* i poleti, incaricati di dare in appalto le concessioni minerarie così come la riscossione delle imposte, svolgevano questa operazione di fronte al Consiglio insieme al tesoriere dei fondi militari e ai preposti al teorico. Il prezzo pattuito per la riscossione delle varie imposte poteva essere versato a rate ogni pritanìa, tre volte l'anno o in una soluzione unica alla nona pritanìa (47, 2-3). Nella *Contro Neera* si menziona il fatto che il poeta Xenocleides, che si era aggiudicato l'appalto della *pentekoste* sul grano, doveva versare le rate dovute presso il *bouleteurion* ogni pritanìa (Dem. LIX 27). Nella *Contro Leokrates* si fa menzione di un certo Phyrkinos che aveva accusato Leokrates di aver gravemente danneggiato la riscossione della *pentekoste*, di cui era socio (Lycurg. I 19: *ὡς καὶ μεγάλα βεβλαφῶς εἶη τὴν πεντηκοστὴν, μετέχων αὐτῆς*). Sull'appalto delle imposte ad Atene si vedano Faraguna 2010, 135-140 e Migeotte 2014, 453-458; sulla *pentekoste*, la tassa del 2% sulle merci importate ed esportate dall'Attica, si veda Migeotte 2014, 509-512.

L'esistenza di un cartello analogo emerge da un celebre aneddoto della *Vita di Alcibiade* di Plutarco, in cui il protagonista induce un meteco suo ammiratore a partecipare all'asta per la riscossione delle imposte e a giocare al rialzo con i *τελώναι*, contro i quali egli nutriva del rancore; quando il meteco è sul punto di aggiudicarsi l'appalto per un talento in più di quanto offerto dagli altri partecipanti, questi lo sfidano a nominare il proprio garante (*ἐγγυητής*), supponendo che non sia in grado di farlo; Alcibiade, però, si fa avanti e i *telonai*, per non perdere la nuova concessione, con i cui proventi intendevano saldare quanto dovuto per la precedente, offrono al meteco un talento per ritirarsi dall'asta, come previsto da Alcibiade (5, 1-3). Oltre a testimoniare che agli appalti per la riscossione delle imposte potevano partecipare in prima persona anche i non cittadini, l'aneddoto pone l'accento su quanto cruciale fosse la presentazione di garanti solvibili da parte degli appaltatori.

Come ha mostrato Donatella Erdas, l'obbligo di presentare garanti solvibili era una forma di garanzia personale a cui lo Stato ateniese faceva ricorso in una serie di transazioni con i privati, tra le quali rientravano la locazione di terre e altri beni pubblici, l'appalto della riscossione delle imposte e l'aggiudicazione di lavori pubblici. Dal momento che, in caso di mancato rispetto degli obblighi finanziari da parte dei contraenti, la città o il demo si rivalevano sul patrimonio dei garanti, è comprensibile che costoro fossero sempre scelti – probabilmente per obbligo di legge – tra cittadini ateniesi. La disponibilità economica necessaria e il rischio insito nell'operazione fanno ritenere che in questo tipo di transazioni il ruolo di garante fosse svolto spesso a livello professionale, ovvero come una forma di investimento del proprio denaro – anche se, purtroppo, i documenti pubblici non ci consentono di stabilire quali fossero gli eventuali accordi tra garanti e garantiti⁵⁸. Non rientrando nella definizione di *koinonia*, il rapporto di garanzia si colloca al di fuori di questa trattazione; ciononostante, è utile segnalare che si tratta di un ambito economico in cui le interazioni tra cittadini e non cittadini dovevano essere numerose, dato che la possibilità dei secondi di investire il proprio denaro in tutta una serie di operazioni era vincolata alla necessità di entrare in contatto con cittadini disposti a prestarsi come garanti.

Un esempio dei rischi, ma probabilmente anche del carattere professionale, che il 'mestiere' di garante comportava ci è offerto da una sezione dei rendiconti dei poleti relativa alla vendita di beni confiscati a debitori

⁵⁸ Su questi aspetti si veda Erdas 2010.

pubblici⁵⁹: negli anni '40 del IV secolo, fu confiscata e messa in vendita una *synoikia* al Pireo appartenente a Meixidemos di Myrrhinous, il quale risultava debitore del tesoro pubblico perché, essendosi prestato come garante in cinque diverse transazioni pubbliche in cui erano coinvolti tre individui diversi, non aveva versato, al posto dei suoi garantiti, le rate di cui costoro risultavano debitori (*Agora XIX P26*, ll. 463-498). In particolare, Meixidemos aveva garantito per Philistides, figlio di Philistides, di Aixone, che aveva preso parte all'appalto del *metoikion* (μετασχόντα τέλους μετοικίου), per il quale era in debito di 400 dracme relative a quattro rate in vase, e a quello di un'imposta ἐν τοῖς ἔργοις πεντεδραχμίαν, per la quale era in debito di 375 dracme per tre rate in vase; per Telemachos, figlio di Hermolochos, residente al Pireo, che aveva preso parte all'appalto di un'imposta di 5 dracme per Teseo (μετασχόντα τέλους τῆς πεντεδραχμίας τῆς τῶι Θησεῖ), per il quale era in debito di 700 dracme relative a sette rate in vase, e a quello di un'imposta sulla cavatura della pietra al Pireo (λιθοτομίαν ἐμ Πειραεῖ)⁶⁰, per il quale era in debito di 231 dracme relative a due rate in vase; per Kallikrates, figlio di Kallikrates, residente a Besa, che aveva partecipato all'appalto di un'imposta di 1 dracma per Asclepio (μετασχόντα τέλους τῆς δραχμῆς τῶι Ἀσκληπιῶι), per il quale era in debito di 146 dracme e 4 oboli relativi a quattro rate in vase. Dato che l'ammenda per il mancato pagamento consisteva nel raddoppio della somma dovuta, Meixidemos risultava debitore di 3.705 dracme e 2 oboli, prezzo al quale fu effettivamente venduta la *synoikia* al Pireo. Di fronte a un individuo che si prestò a garantire per tre appaltatori, ognuno dei quali coinvolto in affari diversi e con cifre considerevoli in ballo, risulta difficile immaginare che, a fronte del rischio corso, l'operazione non dovesse implicare una qualche forma di guadagno anche per il garante – benché, nel caso specifico, l'investimento si sia poi rivelato decisamente incauto.

Ciò detto, il testo in questione induce a riflettere anche su un altro aspetto: ognuno dei tre individui – di cui due meteci (Telemachos e Kallikrates) – per i quali Meixidemos si prestò come garante viene descritto come «partecipante» all'appalto attraverso l'uso del verbo μετέχειν, che più volte abbiamo osservato indicare, anche nell'ambito dell'appalto delle imposte, il ruolo di membro di una società d'affari. Una possibile

⁵⁹ Sul ruolo dei poleti nella vendita di beni confiscati a criminali e debitori pubblici si veda Langdon 1991, 58-60.

⁶⁰ Sulla possibilità che il termine *litotomia* indichi qui un'imposta piuttosto che una cava, si veda Carusi 2019, 61-65, con riferimenti alla bibliografia precedente.

interpretazione del testo è che Philistides, Telemachos e Kallikrates fossero coloro che, come Agirrio e Andocide, avevano nominalmente acquistato dalla città il diritto di riscuotere le imposte, essendo a capo di una *koinonia* della cui esistenza, pur non essendo rilevante ai fini dell'esazione del dovuto, i poleti prendevano comunque atto.

Non è da escludere, tuttavia, che nei rendiconti dei poleti sia effettivamente riscontrabile la presenza formalmente riconosciuta di gruppi di appaltatori, in maniera analoga a ciò che troviamo attestato nella nota legge di Agirrio sulla *dodekate* del grano delle isole, risalente al 374/3. Una clausola della legge (*SEG XLVIII 96*, ll. 31-36), che regolava l'appalto per la riscossione di un'imposta in natura sulla produzione cerealicola di Lemno, Imbro e Sciro, prevedeva espressamente l'esistenza di un gruppo di sei appaltatori (definito *συμμορία*) che si facesse carico congiuntamente della riscossione di un lotto di imposta (*μερίς*) sei volte superiore a quello destinato a un singolo appaltatore (3.000 medimni di cereali contro i 500 di un lotto singolo). Inoltre si affermava esplicitamente che, in caso di inadempienza, la città avrebbe esatto il grano dovuto dalla *symmoría* sia da ciascuno individualmente sia da tutti coloro che ne facevano parte, sino a quando non avesse recuperato ciò che le apparteneva (*ἡ πόλις πράξει τὴν συμμορίαν τὸν σίτον καὶ παρ' ἑνὸς καὶ παρ' ἀπάντων τῶν ἐν τῇ συμμορίᾳ ὄντων, ἕως ἄν τὰ αὐτῆς ἀπολάβῃ*)⁶¹. Nel caso dei 'cartelli' discussi sopra le società di appaltatori si formavano in base ai propri interessi, mirando a massimizzare il guadagno e ad azzerare la concorrenza; inoltre, era un solo individuo a interagire con le autorità pubbliche, mentre i partner si spartivano con lui i rischi e i benefici inerenti l'appalto di un'unica porzione d'imposta in base ad accordi privati, di cui la città non si dava cura. Nella legge di Agirrio, invece, è la città a decidere il numero dei partner, la cui esistenza è espressamente riconosciuta, e a stabilire l'entità dei lotti; in tal modo gli obblighi e le responsabilità si sommano invece che venire divisi, tanto più che la clausola sulla responsabilità solidale permetteva alla città di rivalersi su un qualunque membro del gruppo per tutto l'ammontare del grano dovuto⁶².

⁶¹ Sulla legge di Agirrio e sulle molte questioni che solleva, di cui non è possibile qui dare conto, si veda, oltre all'*editio princeps* con commento di Stroud 1998, la raccolta di studi Mignetto - Erdas - Carusi 2010.

⁶² Su questi aspetti si veda Migeotte 2011 (2001), 411-414. L'esistenza di società di appaltatori viene ufficialmente riconosciuta anche da un decreto di Colofone della prima metà del III secolo, in cui, per porre fine agli abusi commessi da alcuni *telonai*, si vieta ai cittadini e ai residenti di prendere in appalto la riscossione di imposte di altre città; per chi prenda in appalto la riscossione o partecipi all'appalto o accolga in carico ciò

Purtroppo è difficile stabilire se la clausola introdotta nella legge di Agirrio sia stata successivamente applicata, fatte le dovute distinzioni, anche ad altri contratti pubblici per l'appalto delle imposte, dal momento che i rendiconti dei poleti, essendo testi di diversa natura, non riportano i termini dell'accordo tra la città e gli appaltatori, ma solo il risultato della mancata osservanza di quei termini. Se così fosse, tuttavia, sarebbe possibile ipotizzare che Philistides, Telemachos e Kallikrates fossero non coloro che avevano preso in appalto dalla città la riscossione delle imposte a proprio nome, benché coadiuvati da soci noti solo informalmente, ma i membri formalmente riconosciuti di gruppi di appaltatori che avevano ottenuto congiuntamente l'aggiudicazione delle varie imposte in oggetto e sul cui garante la città si rivaleva perché ognuno di loro non aveva ottemperato agli obblighi contrattuali in relazione alla propria quota di ogni appalto. In tal caso ne conseguirebbe che il valore delle rate in vase indicato nei rendiconti dei poleti costituirebbe solo una porzione della cifra che a ogni scadenza i vari gruppi di appaltatori a cui i tre appartenevano erano tenuti a versare⁶³. Per la città ammettere formalmente alla gara d'appalto di un'imposta un gruppo di *telonai* che si dividevano tra loro quote prestabilite del prezzo di aggiudicazione aveva probabilmente il vantaggio di favorire la partecipazione di un numero più ampio di potenziali appaltatori, inclusi coloro che avevano mezzi economici più limitati, e di ridurre, suddividendoli tra più responsabili, i rischi derivanti da eventuali inadempienze⁶⁴.

Analogamente al caso dei tre *onetai* del teatro del Pireo, è difficile immaginare come, all'atto pratico, la riscossione delle varie imposte avrebbe potuto essere ripartita in lotti proporzionali alle quote dei vari partecipanti⁶⁵: per questa ragione, dunque, è plausibile che i gruppi di appaltatori gestissero ognuno in maniera congiunta le operazioni relative alla

che ne deriva, è prevista un'ammenda di 1.000 dracme consacrate ad Apollo (*SEG XL-VIII 1404*, ll. 13-16: *δς δὲ ἀγοράσῃ [scil. τέλη] ἢ μετὰσχη ἢ αὐτῆι δέξεται τούτων τινά, ὀφειλέτω ἕκαστος δραχμὰς χίλιας ἱερὰς τῶι Ἀπόλλωνι*).

⁶³ Questo a meno di non supporre che tutti i partner di tutti i gruppi a cui i tre appartenevano si fossero resi insolventi e, in forza dell'esistenza di una clausola di responsabilità solidale analoga a quella della legge di Agirrio, il garante di Philistides, Telemachos e Kallikrates fosse l'unico sui cui beni la città fosse riuscita a rivalersi per ottenere quanto dovuto dai vari gruppi. Questo scenario, tuttavia, appare alquanto improbabile.

⁶⁴ Si vedano le riflessioni di Fantasia 2004, 523-526, sollecitate dalla legge di Agirrio ma valide anche per il caso in questione.

⁶⁵ Anche Stroud 1998, 65, riteneva probabile che i *priamenoï* della *dodekate* gestissero congiuntamente la riscossione dell'imposta, ognuno contribuendo alle operazioni in base alle proprie specifiche competenze.

propria concessione e che le porzioni del prezzo di aggiudicazione dell'appalto di cui Philistides, Telemachos e Kallikrates si erano resi responsabili di fronte alla città corrispondessero alle rispettive quote all'interno delle società costituite allo scopo di riscuotere le varie imposte, determinando il loro grado di partecipazione agli utili e ai costi di ognuna. I due piani, tuttavia, non devono essere confusi: gli obblighi che i membri di quella che, sulla scorta della legge di Agirrio, possiamo chiamare una *symmoría* contraevano nei confronti della città, dettagliati nel contratto pubblico stipulato con la *polis*, sono cosa giuridicamente distinta dagli eventuali obblighi che gli stessi individui contraevano gli uni nei confronti degli altri stipulando un contratto privato di *koinonía*⁶⁶.

8. – L'ultimo settore che possiamo prendere in considerazione è quello dell'industria delle costruzioni. Come ho già messo in luce altrove, nei rendiconti del santuario di Eleusi del 329/8 (*I.Eleusis* 177), in cui sono dettagliate le spese per numerosi lavori edilizi, si può osservare come, in diversi casi, singoli artigiani si associassero temporaneamente con altri colleghi per portare a termine congiuntamente alcuni lavori⁶⁷. I casi sono per comodità riportati in una tabella (*Tab. 1*).

Benché lo *status* civico dei lavoratori attestati nei rendiconti eleusini nella maggior parte dei casi sia omissso o perduto⁶⁸, è possibile comunque

⁶⁶ Com'è noto, il termine *symmoría* in ambito ateniese veniva utilizzato per indicare i gruppi di contribuenti che nel IV secolo provvedevano congiuntamente al finanziamento delle trierarchie e probabilmente anche delle *eisphorai*; la legge del 374/3 costituisce l'unica attestazione del termine indicante un gruppo di appaltatori al quale poteva essere congiuntamente aggiudicata la riscossione di un'imposta (Stroud 1998, 65-66). Purtroppo, non è possibile stabilire se questa sia un'innovazione terminologica introdotta proprio da Agirrio e se il termine abbia continuato a essere utilizzato anche in altri contesti per indicare gruppi di appaltatori pubblici. In ogni caso, alla luce di quanto detto sopra, ritengo sia da escludere, come ipotizzava Stroud, che il termine *symmoría* possa essere utilizzato per indicare società di appaltatori come quelle descritte da Andocide (I 133-134) e da Plutarco (*Alc.* 5, 1-3). Può essere utile richiamare il fatto che nella documentazione papirologica dell'Egitto tolemaico e romano, per quanto riguarda le partnership costituite per appalti e locazioni, si distingue chiaramente il piano del rapporto che legava i partner allo Stato da quello che legava i partner tra loro (cf. Taubenschlag 1944, 293-297).

⁶⁷ Si vedano Carusi 2020, 510-514 e soprattutto Carusi 2021, 145-149. Sui rendiconti di costruzione ateniesi si veda in generale Carusi 2024, con riferimenti alla bibliografia precedente.

⁶⁸ Dei 130 lavoratori attestati, alcuni dei quali ricorrono più volte, 18 sono identificabili come cittadini, 27 come meteci e 8 come stranieri, ma ben 77 sono coloro dei quali

stabilire che di queste società facevano parte sia cittadini (come Pistias di Sphettos e Bion di Paiania), che meteci (come Daos residente a Kydathe-naion) e stranieri non residenti (come Pherekleides dalla Beozia e Diokleidas da Megara). Eventuali schiavi, purtroppo, non possono essere identificati, anche se l'onomastica può suggerire che alcuni di loro (*e.g.* Ergasion, Kyprios, Karion, Manes, Artimas) lo fossero o lo fossero stati⁶⁹.

Tabella 1. – Società di artigiani attestate nei rendiconti eleusini del 329/8 (*I.Eleusis* 177).

MEMBRI DELLE SOCIETÀ	LAVORO	COMPENSO
Demetrios, Ergasion, Kyprios, Euarchos, Milakos (5)	Cavatura di 304 blocchi di conglomerato (ll. 48-50)	304 dr.
Philonikos, Euxippos, Archias, Pherekleides dalla Beozia (4)	Trasporto dei blocchi di pietra di cui sopra (ll. 50-51)	456 dr.
Pistias di Sphettos, Douriktonides da Kolonos (2)	Rifinitura <i>in situ</i> dei blocchi di cui sopra (ll. 51-52)	270 dr.
Daos residente a Kydathe-naion, Ergasion (2)	Cavatura e trasporto di blocchi di pietra eleusinia (ll. 53-54)	78 dr.
Kyprios, Karion, Artimas, Eukles, Konon (5)	Trasporto di 9.000 mattoni fabbricati da Euthias (ll. 58-59)	225 dr.
Artimas, Manes (2)	Fornitura di paglia (ll. 73-74)	180 dr.
Bion di Paiania, Diokleidas da Megara (2)	Trasporto di [lacuna] (l. 157)	14 dr.
Archias, Aristokrates (2)	Taglio della pietra <i>in situ</i> (l. 362)	23 dr.

Otto di questi artigiani risultano aver lavorato per il santuario anche individualmente, di cui due in mestieri diversi rispetto al compito assunto in partnership⁷⁰, mentre tre risultano aver partecipato a società differenti⁷¹. Non si trattava, dunque, di società permanenti, ma temporanee,

non è possibile stabilire lo *status* civico. Per la presenza di cittadini, meteci e schiavi nei rendiconti eleusini si veda Carusi 2020, 499-510.

⁶⁹ Tuttavia, per la fallacia del criterio onomastico nell'individuazione dei non liberi, si veda Vlassopoulos 2015.

⁷⁰ Si tratta di Ergasion (ll. 48-50, 53-54, 248) – che era anche un pittore a encausto, Archias (ll. 50-51, 265-266, 362), Pherekleides dalla Beozia (ll. 22-23, 50-51), Daos (ll. 19, 46-47, 53-54, 195-196), Karion (ll. 66-67, 58-59) – che era anche un carpentiere, Bion di Paiania (ll. 195, 157) e Diokleidas da Megara (ll. 15-16, 157). Il Kyprios che partecipò al trasporto di 9.000 mattoni – probabilmente diverso dal Kyprios che partecipò alla cavatura dei blocchi di conglomerato – è attestato anche nei rendiconti eleusini del 336/5 o 333/2 come un mulattiere impiegato nel trasporto di cavi (*I.Eleusis* 159, l. 20).

⁷¹ Artimas fornì paglia con Manes (ll. 73-74) e partecipò al trasporto di mattoni (ll. 58-59); Archias si occupò di lavori di rifinitura *in situ* con Aristokrates (ll. 362) e

create al solo scopo di portare a termine un dato lavoro, dopo il quale ciascuno era libero di tornare a operare per proprio conto o insieme a colleghi ancora diversi. La maggior parte dei lavori presi in carico da queste società fruttarono compensi abbastanza elevati e riguardarono operazioni piuttosto onerose; come tali, essi richiedevano probabilmente risorse logistiche e finanziarie più elevate di quelle alla portata di molti artigiani singoli. In effetti, dalla testimonianza dei rendiconti si può inferire che agendo in società con altri gli stessi artigiani fossero in grado di prendere in carico lavori che sarebbero altrimenti stati al di là della loro portata: non solo, infatti, i compensi che ricevono lavorando individualmente sono nella maggior parte dei casi inferiori a quelli che il gruppo riceve, ma operando in società il singolo artigiano risulta aver talvolta ampliato la sua sfera d'azione ad altri mestieri dell'industria delle costruzioni⁷². Creando delle società, quindi, individui con capacità produttive diverse e con diverse competenze potevano unire le forze e intraprendere lavori che non avrebbero altrimenti potuto svolgere per proprio conto⁷³. Per quanto riguarda i rapporti interni al gruppo, infine, è probabile che fossero regolati da un contratto di *koinonia* che stabiliva i diritti e i doveri di ciascuno sia finanziariamente che operativamente.

Dal momento che i partecipanti a queste società non sono mai definiti *μισθῶται* e non risultano aver presentato garanti, è probabile che lo strumento giuridico attraverso il quale furono reclutati non fosse il contratto d'appalto, ma che, piuttosto, fossero stati ingaggiati direttamente dagli *epistatai* del santuario con pagamento alla consegna del lavoro⁷⁴.

partecipò al trasporto del conglomerato (ll. 50-51); Ergasion cavò e trasportò pietra eleusinia con Daos (ll. 53-54) e partecipò al taglio dei blocchi di conglomerato (ll. 48-50).

⁷² Ad esempio, Ergasion, Archias, Karion e Kyprios svolsero individualmente lavori retribuiti rispettivamente 40, 10, 23 e 4 dracme, mentre le società a cui presero parte ricevettero compensi di, nell'ordine, 304, 456 e 225 dracme. Anche Pherekleides si occupò individualmente di un trasporto per 390 dracme, mentre quello che svolse in società ne fruttò 456. Daos, invece, fu retribuito per proprio conto 115, 48 e 169 dracme, mentre il lavoro con Ergasion ne fruttò 78; da solo, però, Daos si occupava solo di rifinitura della pietra *in situ*, mentre con Ergasion si impegnò nella cavatura e nel trasporto. Niente sappiamo del trasporto che Bion intraprese con Diokleidas per un compenso di 14 dracme, mentre il primo da solo risulta aver guadagnato 60 dracme e il secondo 7 dracme 3 oboli.

⁷³ Per analoghe società nel settore dell'industria delle costruzioni attestate nei rendiconti di Epidaurò, Delfi e Delo si veda Feyel 2006, 457-464. Nei rendiconti di Epidaurò e Delfi si riscontra anche uno stretto legame professionale fra appaltatori e garanti nel settore edilizio (cf. Feyel 2006, 464-466).

⁷⁴ Per le caratteristiche del contratto d'appalto nel settore dei lavori pubblici e per la relativa terminologia si veda Carusi 2021, in particolare 131-135.

Il fatto che ogni gruppo abbia però ricevuto un compenso collettivo lascia intendere che non furono reclutati singolarmente ma collettivamente. Resta da capire, dal momento che non vi era un capofila né era praticabile una divisione in quote del tipo di prestazione svolta, su chi gli *epistatai* avrebbero eventualmente potuto rivalersi in caso di successive rimostranze, visto che il diritto attico non riconosceva, come si è detto, l'esistenza legale separata di partnership. Purtroppo anche in questo caso il linguaggio asciutto dei rendiconti ha probabilmente oscurato alcuni degli aspetti che ci interesserebbe approfondire.

Fatto salvo ciò, per le autorità pubbliche incaricate di sovrintendere alla realizzazione di progetti edilizi la possibilità di reclutare tali società aveva il vantaggio, di fronte a un mercato del lavoro che, per ragioni strutturali, era alquanto frammentario e caratterizzato da botteghe di dimensioni e capacità produttiva piuttosto limitate, di ampliare la platea di artigiani che era possibile reclutare, combinando le diverse competenze e i diversi livelli di investimento che ognuno di loro era in grado di garantire, in modo che, collettivamente, potessero contribuire al completamento di compiti che, in condizioni normali, non sarebbero stati in grado di svolgere ognuno per proprio conto. Ciò era ancora più cruciale in momenti in cui – come l'età licurghea – le attività edilizie erano più intense e la domanda di lavoro artigianale più sostenuta. In questo Atene sembra aver scelto una strada diversa da quella attestata, ad esempio, a Tegea nel IV secolo, dove le regole relative agli appalti pubblici dei progetti edilizi limitavano a massimo due il numero di «soci» che potevano aggiudicarsi un singolo lavoro (Rhodes-Osborne, *GHI* 60, ll. 21-22: *μη ἐξέστω δὲ μηδὲ κοινᾶνας γενέσθαι πλέον ἢ δύο ἐπὶ μηδενὶ τῶν ἔργων*) e a due il numero dei lavori che lo stesso individuo poteva aggiudicarsi sia in ambito civile che sacro (ll. 26-27: *εἴ κἀν τις πλέον ἢ δύο ἔργα ἔχη τῶν ἱερῶν ἢ τῶν δημοσίων κτλ.*), forse per evitare la formazione di cartelli e per impedire che i lavoratori si esponessero troppo a danno di loro stessi e della città⁷⁵.

Nel settore edilizio occorre infine menzionare le 'squadre' che lavorano alla scanalatura di alcune colonne dell'Eretteo, la cui organizzazione possiamo ricostruire grazie ai rendiconti di costruzione del tempio databili al 408/7 (*IG I³ 476*). Anche qui i dati sono riportati per comodità in una tabella (*Tab. 2*).

⁷⁵ Per queste considerazioni si veda Carusi 2021, 143-149. Per queste ragioni, data l'entità dell'impegno presupposto dai documenti relativi all'acquedotto di Acharnai, si tende a escludere che i *koinonoi* lì menzionati siano da identificare con 'imprenditori' edili a cui la città aveva affidato la commessa per la costruzione dell'opera (§ 6).

Tabella 2. – Squadre preposte alla scanalatura delle colonne nei rendiconti dell'Eretteo del 408/7 (IG I³ 476, ll. 72-103, 192-218, 221-248, 304-327).

COLONNA	SQUADRE	PRITANIE							TOTALE
		[VI]	VII	[VII]	VIII	VIII	IX	[X]	
1	Laossos di Alopeke con i suoi schiavi Parmenon e Karion; Philon di Erchia; Hikaros (5)	-	50	[90]	-	100	110	-	350 dr.
2	Phalakros di Paiania con i suoi schiavi Thargelios, Philourgos e Gerys; Philostratos di Paiania (5)	-	50	[90]	-	100	110	-	350 dr.
3	Ameiniades residente a Koile con il suo schiavo Somenes; Aischines; Lysanias [residente a Kydathenaion]; Timokrates (5)	-	50	-	90	100	110	-	350 dr.
4	Simias residente ad Alopeke con i suoi schiavi Sindron, Sannion, Epigenes (poi sostituito da Epieikes) e Sosandros; Kerdon e Sokles, schiavi di Axiopieithes [residente a Melite] (7)	-	50	-	90	100	60	[50]	350 dr.
5	Eudoxos residente ad Alopeke; Simon residente ad Argyle; Eudikos [residente ad Argyle]; Onesimos schiavo di Nikostratos; Antidotot schiavo di Glaukos; Kleon (6)	[50]	-	[90]	100	110	-	-	350 dr.
6	Theogenes del Pireo; Kephisogenes del Pireo; Teukros residente a Kydathenaion; Kephisodoros residente a Skambonidai; Theugeithon del Pireo; Nikostratos (6)	-	50	-	90	[100]	110	-	350 dr.

Come si vede, il costo della scanalatura di ciascuna colonna, indipendentemente dal tempo e dai lavoratori impiegati, era di 350 dracme, il cui pagamento avveniva in quattro rate prestabilite di, rispettivamente, 50, 90, 100 e 110 dracme. L'andamento dei pagamenti sembra seguire, con alcune variazioni poco significative, una tabella di marcia prefissata in base alle pritanie.

Tuttavia, ciò che differenzia questi gruppi di lavoratori dalle società attestate nei rendiconti eleusini è che il compenso registrato nei rendiconti non è collettivo, ma individuale: ad esempio, per la scanalatura della colonna 6 nella pritanìa VII (ll. 92-100) gli *epistatai* del cantiere riportano che a ogni lavoratore fu corrisposto un compenso di 8 dracme e 2 oboli (il che ci consente di ricavare, sommando i compensi individuali dei sei componenti della squadra, che la somma totale sborsata fu di 50 dracme). Per questa ragione – e per la natura monotona e ripetitiva del lavoro – si tende a vedere in questi gruppi non delle società come quelle attestate nei rendiconti eleusini, ma delle squadre di lavoratori pagate a cottimo, messe insieme dagli *epistatai* del cantiere, anche se, pure in questo caso, il linguaggio estremamente asciutto dei rendiconti impedisce una comprensione più approfondita del fenomeno⁷⁶. In tal caso ogni componente della squadra rimaneva responsabile individualmente del proprio lavoro, tanto è vero che nella squadra della colonna 4 lo schiavo Epigenes fu sostituito dalla pritanìa VIII da un altro schiavo di Simias, Epieikes, senza ripercussioni sull'affidamento del lavoro.

Grazie alla maggiore accuratezza con cui, in questi rendiconti, venne registrato lo *status* civico dei lavoratori, è possibile stabilire che di ogni squadra, composta da 5-7 membri, facevano parte sia cittadini che meteci e schiavi⁷⁷. La maggior parte degli schiavi erano inseriti nella stessa squadra del padrone, ma vi sono anche casi di schiavi il cui padrone, pur essendo attestato nei rendiconti, non risulta aver lavorato insieme a loro: Onesimos, nella squadra della colonna 5, apparteneva probabilmente al Nikostratos che faceva invece parte della squadra della colonna 6, mentre

⁷⁶ Sulla difficoltà di interpretare la natura di queste squadre si veda Feyel 2006, 442-443. A complicare il quadro c'è da considerare che nella pritanìa IX gli *epistatai* non registrarono i pagamenti individuali, come in precedenza, ma – per esigenze di brevità? – un unico pagamento collettivo per ogni squadra (ll. 304-327).

⁷⁷ Gli schiavi sono riconoscibili dal genitivo possessivo del nome del padrone. Nei rendiconti dell'Eretteo, relativi agli anni 409/8 e 408/7 (*JG I*³ 475-476), dei 101 individui attestati, alcuni dei quali ricorrono più volte, 21 sono cittadini, 42 meteci, 18 schiavi, mentre di 20 lo *status* civico è omissso o perduto; non risulta attestata la categoria degli stranieri non residenti. Per questi dati e il loro significato si veda Carusi 2020, 499-510.

Kerdon e Sokles, nella squadra della colonna 4, appartenevano probabilmente ad Axiopeithes residente a Melite, che l'anno precedente aveva preso parte ai lavori sul frontone orientale del tempio (*IG I³ 475*, ll. 97-107); Glaukos, il padrone dello schiavo Antidotos inserito nella squadra della colonna 5, non risulta attestato altrove, ma la menzione potrebbe essere andata perduta in una qualche lacuna del testo. Si tratta dunque di schiavi addestrati nello stesso mestiere del padrone, che lavoravano probabilmente al suo servizio, ma che, una volta sul cantiere, potevano assisterlo direttamente o essere 'noleggiati' agli *epistatai* per svolgere altri compiti – in tal caso, ovviamente, il loro compenso apparteneva al padrone⁷⁸. Questa dinamica sembra dunque confermare la natura di semplici 'squadre' dei gruppi messi insieme dagli *epistatai*⁷⁹.

9. – La rassegna delle fonti letterarie ed epigrafiche qui condotta ha permesso di identificare numerosi esempi di *koinoníai* nei principali settori dell'economia ateniese e di chiarire il funzionamento di alcuni meccanismi che rendevano possibile o più agevole per gruppi di *koinonoi* concludere transazioni con singoli, con altri gruppi di *koinonoi* o con le autorità cittadine, come le clausole di responsabilità solidale e la determinazione preventiva di quote o porzioni di cui ogni membro del gruppo si faceva carico nel caso di appalti pubblici.

Nel settore privato i casi di *koinoníai* sono numerosi nell'ambito dell'*emporía*, un contesto caratterizzato da una forte interazione tra cittadini e non cittadini e in cui le leggi stesse – basti pensare alle *dikai emporikái* – favorivano fortemente l'operatività di questi ultimi. Del resto, in un ambito in cui gli investimenti promettevano guadagni ingenti ma comportavano anche rischi molto elevati, non sorprende che i creditori si associassero tra loro per ridurre l'entità di possibili perdite. Nel caso dei prestiti tra privati in ambiti diversi dall'*emporía* sono attestati esempi di

⁷⁸ Sull'ampio spettro di situazioni riscontrabili ad Atene nei rapporti tra padroni e schiavi (e.g. schiavi che lavoravano sotto la costante supervisione del padrone; schiavi che venivano noleggiati ad altri; schiavi che lavoravano per proprio conto assicurando al padrone una percentuale sui propri guadagni) si veda Fisher 2008, in particolare 123-128. Per schiavi acquistati e addestrati in un mestiere dai propri padroni cf. Xen. *Mem.* II 3, 3; Dem. XLV 71 e LIX 18-20; per schiavi qualificati dati a noleggio dal padrone cf. Dem. XXVII 20.

⁷⁹ Per squadre di schiavi privati noleggiati a tariffe giornaliere dagli *epistatai* del santuario eleusino per lo svolgimento di vari lavori si veda Carusi 2020, 508-510. Le tariffe giornaliere variavano a seconda del tipo di lavoro.

koinoniai, ma più limitato appare il ruolo dei non cittadini: se è vero che, a differenza dei prestiti empirici, in cui la garanzia era solitamente costituita da beni mobili, in questo settore le garanzie, come testimoniato dagli *horoi* ipotecari, erano spesso costituite da beni immobili, è anche vero che avendo la garanzia, come detto, valore collaterale, in linea di principio le *koinoniai* di creditori avrebbero potuto facilitare la partecipazione di non cittadini a questa forma di investimento. In effetti è quanto si ritiene avvenisse con l'*eranos*, una forma di credito associativo che, come mostra l'esempio dello schiavo Midas, poteva coinvolgere anche non cittadini, probabilmente non solo come mutuatari ma anche come mutuantanti. Infine, anche nel settore bancario, dove il ruolo dei non cittadini era decisamente preponderante, l'istituto della comproprietà per quote e il sistema della locazione potevano consentire loro di avvalersi della mediazione di cittadini, soci o locatori, per aggirare gli ostacoli dovuti al loro *status* giuridico, come nel caso di Formione e Pasione.

Venendo alla sfera pubblica, le partnership sembrano più rare nel campo della locazione dei beni immobili, nonostante gli interessanti esempi del teatro del Pireo e forse dell'acquedotto di Acharnai, e del tutto marginali in quello dell'affitto di terre. In generale si tratta di un settore in cui il ruolo dei non cittadini appare limitato, cosa che in parte può essere spiegata con la loro scarsa presenza nel settore agricolo. Come detto, la garanzia richiesta ai locatori, spesso di tipo personale e non reale, non può dare conto della ridotta partecipazione dei non cittadini anche alla locazione di *oikiai*, le cui ragioni vanno forse ricercate in una minore convenienza, per le loro esigenze, degli affitti pubblici rispetto a quelli privati. Nel settore minerario appare invece piuttosto comune la formazione di *koinoniai*, anche se formalmente l'*onetes* di ogni concessione di solito era (o doveva essere?) un singolo individuo. Non è chiaro se e sino a che punto alcuni non cittadini abbiano assunto questo ruolo, nonostante Senofonte testimoni che, almeno a partire dalla metà del IV secolo, lo sfruttamento delle miniere era aperto, a parità di condizioni, anche agli stranieri; è possibile, tuttavia, che questa partecipazione sia avvenuta proprio attraverso lo strumento delle *koinoniai* che, sempre teste Senofonte, potrebbero essersi diffuse, in questo settore, non prima della metà del IV secolo, per condividere tra più soci, e dunque ridurre, i rischi insiti nello sfruttamento delle risorse minerarie.

La presenza di non cittadini appare diffusa nell'appalto delle imposte, sia come *telonai* ufficiali che come membri di gruppi di appaltatori che, almeno a partire da un certo momento, sembrano essere stati formalmente ammessi dalle autorità cittadine, probabilmente per ampliare

la platea dei possibili investitori a beneficio delle entrate pubbliche. La necessità di presentare dei cittadini come garanti – in un ambito in cui questo istituto sembra aver assunto un carattere quasi professionale – non costituiva un limite alla presenza di non cittadini, ma, al contrario, un fattore che contribuiva a intensificare le relazioni economiche tra le due categorie. Anche nei progetti di edilizia pubblica il reclutamento di gruppi di artigiani – composti di cittadini e non – sembra rispondere ad analoghe esigenze di ampliamento della platea dei lavoratori da poter ingaggiare. In sostanza, in entrambi questi ambiti la formazione di partnership, oltre a offrire più opportunità lavorative o di investimento a chi ne faceva parte, sembra aver costituito anche per la città un'occasione da cogliere per aumentare il rendimento e l'efficienza dell'uno e dell'altro settore (come può essere avvenuto anche nel caso dell'affitto del teatro del Pireo). In questa prospettiva, non è da escludere che sia stata proprio l'assenza di un chiaro vantaggio per le autorità cittadine – dovuta ai diversi meccanismi di sfruttamento della risorsa – ad aver inibito o limitato l'appalto a gruppi di concessionari nel settore minerario.

In conclusione, non vi è dubbio che la partecipazione a *koinoniai* abbia favorito l'integrazione dei non cittadini nel tessuto economico della *polis*, consentendo loro di investire nei più svariati settori, inclusi quelli giuridicamente o consuetudinariamente aperti soltanto o soprattutto a cittadini. In fondo ciò avveniva sia nell'interesse dei singoli *politai* che della comunità civica nel suo insieme, che potevano così beneficiare delle iniziative imprenditoriali dei non cittadini e della messa a frutto dei patrimoni da loro accumulati. Proprio a partire da questo assunto è necessario riflettere ancora, a mio avviso, sulla reale portata di questa integrazione in ambiti diversi da quello economico, in un contesto in cui il valore che i non cittadini assumevano agli occhi della *polis* rimaneva strettamente legato ai vantaggi materiali che la loro presenza e le loro attività potevano recare alla comunità ospitante⁸⁰.

CRISTINA CARUSI
Università degli Studi di Parma
cristina.carusi@unipr.it

⁸⁰ Si vedano, a questo proposito, le riflessioni di Marchiandi 2018 e quelle di Jansen 2012, relative in particolare ai non cittadini nella riflessione senofontea dei *Poroi*.

BIBLIOGRAFIA

Ardaillon 1897

É. Ardaillon, *Les mines du Laurion dans l'Antiquité*, Paris 1897.

Biscardi 1999 (1956)

A. Biscardi, Sul regime della comproprietà in diritto attico, in *Scritti di diritto greco*, Milano 1999, 23-74 (= *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze 1956, 105-143).

Bissa 2008

E. Bissa, Investment Patterns in the Laurion Mining Industry in the Fourth Century BCE, *Historia* 57 (2008), 263-273.

Bultrighini c.d.s.

I. Bultrighini, Forme di integrazione dei non cittadini nella comunità civica ateniese: il caso dei trierarchi, *Erga-Logoi* 13.2 (2025), in corso di stampa.

Canevaro - Lewis 2014

M. Canevaro - D. Lewis, *Khoris Oikountes* and the Obligations of Freedmen in Late Classical and Early Hellenistic Athens, *Incid.Antico* 12 (2014), 91-121.

Carusi 2014

C. Carusi, The Lease of the Piraeus Theatre and the Lease Terminology in Classical Athens, *ZPE* 188 (2014), 111-135.

Carusi 2019

C. Carusi, The Quarries of Attica Revisited, in C.F. Noreña - N. Papazarkadas (eds.), *From Document to History: Epigraphic Insights into the Greco-Roman World* (Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy 12), Leiden - Boston 2019, 56-69.

Carusi 2020

C. Carusi, L'organizzazione dell'industria delle costruzioni nell'Atene di età classica, *ASNP* 12 (2020), 485-517.

Carusi 2021

C. Carusi, The Recruitment and Remuneration of Construction Workers in Classical Athens, in K. Harter-Uibopuu - W. Rieß (hrsgg.), *Symposion 2019* (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 28), Wien 2021, 131-151.

Carusi 2023

C. Carusi, Il restauro delle fortificazioni ateniesi nel 307/6 tra imprenditori e benefattori (Maier, *Mauerbauinschriften* 11), *Scienze dell'antichità* 29.2 (2023), 121-131.

Carusi 2024

C. Carusi, On the Format and Layout of Athenian Building Accounts (Again), in D. Amendola - C. Carusi - F. Maltomini - E. Rosamilia (eds.), *Text, Layout, and Medium: Documents from the Greco-Roman World between Epigraphy and Papyrology*, Firenze 2024, 3-25.

Cohen 1973

E.E. Cohen, *Ancient Athenian Maritime Courts*, Princeton 1973.

Cohen 1992

E.E. Cohen, *Athenian Economy and Society: A Banking Perspective*, Princeton 1992.

Davies 1971

J.K. Davies, *Athenian Propertied Families, 600-300 B.C.*, Oxford 1971.

Deene 2014

M. Deene, Let's Work Together! Economic Cooperation, Social Capital, and Chances of Social Mobility in Classical Athens, *G&R* 61 (2014), 152-173.

De Martinis 2019

L. De Martinis, From Slaves to Members of the Liturgical Class: The Power of Money, *Rationes Rerum* 13 (2019), 111-158.

Erdas 2010

D. Erdas, Il ricorso a garanti solvibili nei documenti ateniesi di età classica, in A. Magnetto - D. Erdas - C. Carusi (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa 2010, 187-212.

Erdas 2021

D. Erdas, I *nautodikai*. Note su una magistratura ateniese tra cause di *xenia* e giurisdizione sugli *emporoi*, *Dike* 24 (2021), 33-62.

Fantasia 2004

U. Fantasia, Appaltatori, grano pubblico, finanze cittadine: ancora sul *nomos* di Agirrio, *MediterrAnt* 7 (2004), 513-540.

Faraguna 1992

M. Faraguna, Atene nell'età di Alessandro. Problemi politici, economici, finanziari, *MAL* 9.2 (1992), 161-447.

Faraguna 2006

M. Faraguna, La città di Atene e l'amministrazione delle miniere del Laurion, in H.A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003* (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 17), Wien 2006, 141-160.

Faraguna 2010

M. Faraguna, Il sistema degli appalti pubblici ad Atene nel IV secolo a.C., in A. Magnetto - D. Erdas - C. Carusi (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa 2010, 127-148.

Faraguna 2012

M. Faraguna, Diritto, economia, società: riflessioni su *eranos* tra età omerica e mondo ellenistico, in B. Legras (éd.), *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique*, Paris 2012, 129-153.

Faraguna 2016

M. Faraguna, Water Rights in Archaic and Classical Greek Cities: Old and New Problems Revisited, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015* (Akten der

Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 25), Wien 2016, 387-408.

Feyel 2006

C. Feyel, *Les artisans dans les sanctuaires grecs aux époques classique et hellénistique à travers la documentation financière*, Athènes 2006.

Finley 1985²

M.I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C.: The Horos-Inscriptions*, New Brunswick, NJ 1985².

Fisher 2008

N. Fisher, "Independent Slaves" in Classical Athens and the Ideology of Slavery, in C. Katsari - E. Del Lago (eds.), *From Captivity to Freedom: Themes in Ancient and Modern Slavery*, Leicester 2008, 123-146.

Flament 2017

C. Flament, Étude sur les sociétés minières du Laurion au IV^e siècle av. J.-C., *Pallas* 105 (2017), 237-255.

Gabrielsen 2015

V. Gabrielsen, Naval and Grain Networks and Association in Fourth-Century Athens, in C. Taylor - K. Vlassopoulos (eds.), *Communities and Networks in the Ancient Greek World*, Oxford 2015, 177-212.

Gauthier 1976

P. Gauthier, *Un commentaire historique des «Poroi» de Xénophon*, Genève - Paris 1976.

Gernet 1955 (1938)

L. Gernet, Sur les actions commerciales en droit athénien, in *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris 1955, 173-200 (= *REG* 51, 1938, 1-44).

Hansen 1983

M.H. Hansen, Two Notes on the Athenian *Dikai Emporikai*, in P. Dimakis (hrsg.), *Symposion 1979* (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 4), Köln - Wien 1983, 165-175.

Harris 2006 (1989)

E.M. Harris, The Liability of Business Partners in Athenian Law: The Dispute between Lycon and Megacleides ([Dem.] 52.20-1), in *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens*, Cambridge, MA 2006, 241-248 (= *CQ* 39, 1989, 339-343).

Harris 2006

E.M. Harris, Women Lending in Athenian Society: A *Horos* Re-Examined, in E.M. Harris, *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens: Essays on Law, Society and Politics*, Cambridge, MA 2006, 333-346.

Harris 2013

E.M. Harris, Finley's *Studies in Land and Credit* Sixty Years Later, *Dike* 16 (2013), 123-146.

Harris 2015

E.M. Harris, The Meaning of the Legal Term *Symbolaion*, the Law about *Dikai Emporikai* and the Role of the *Paragraphe* Procedure, *Dike* 18 (2015), 7-36.

Harrison 1968

A.R.W. Harrison, *The Law of Athens: The Family and Property*, Oxford 1968.

Hopper 1953

R.J. Hopper, The Attic Silver Mines in the Fourth Century B.C., *ABSA* 48 (1953), 200-254.

Hopper 1979

R.J. Hopper, *Trade and Industry in Classical Greece*, London 1979.

Ismard 2007

P. Ismard, La construction du fait associatif en droit Athénien et les limites de la notion de personnalité juridique, *Dike* 10 (2007), 57-83.

Jansen 2012

J. Jansen, Strangers Incorporated: Outsiders in Xenophon's *Poroi*, in F. Hobden - C. Tuplin (eds.), *Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry*, Leiden - Boston 2012, 725-760.

Kamen 2016

D. Kamen, Manumission and Slave-Allowance in Classical Athens, *Historia* 65 (2016), 413-426.

Knoepfler 2001

D. Knoepfler, Le contrat d'Érétrie en Eubée pour le drainage de l'étang de Ptéchai, in P. Briant (éd.), *Irrigation et drainage dans l'Antiquité: quantas et canalisations souterraines en Iran, en Égypte et en Grèce*, Paris 2001, 41-79.

Langdon 1991

M.K. Langdon, Poletai Records, in G.V. Lalonde - M.K. Langdon - M.B. Walbank (eds.), *The Athenian Agora, XIX, Inscriptions: Horoi, Poletai Records, Leases of Public Lands*, Princeton 1991, 52-143.

Lytle 2016

E. Lytle, Chaerephilus & Sons: Vertical Integration, Classical Athens and the Black Sea Fish Trade, *AncSoc* 46 (2016), 1-26.

MacDowell 2006

D.M. MacDowell, Mining cases in Athenian Law, in H.A. Rupprecht (hrsg.), *Symposion 2003* (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 17), Wien 2006, 121-131.

Maffi 2016

A. Maffi, Riflessioni su *dikai emporikai* e prestito marittimo, in D.F. Leão - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2015* (Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 25), Wien 2016, 199-208.

Magnetto - Erdas - Carusi 2010

A. Magnetto - D. Erdas - C. Carusi (a cura di), *Nuove ricerche sulla legge granaria ateniese del 374/3 a.C.*, Pisa 2010.

Marchiandi 2018

D. Marchiandi, La costruzione del valore degli stranieri in età classica: tra competenze professionali e prestazioni militari, in M. Vallerani (a cura di), *Valore delle cose, valore delle persone. Dall'Antichità all'Età moderna*, Roma 2018, 103-127.

Migeotte 2011 (2001)

L. Migeotte, Quelques aspects légaux et juridiques de l'affermage des taxes en Grèce ancienne, in *Économie et finances publiques des cités grecques*, I, Lyon 2011, 409-418 (= E Cantarella - G. Thür, hrsgg., *Symposion 1997*, Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte 13, Köln - Weimer - Wien 2001, 165-174).

Migeotte 2014

L. Migeotte, *Les finances des cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, Paris 2014.

Osborne 1988

R. Osborne, Social and Economic Implications of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece, *Chiron* 18 (1988), 279-323.

Reed 2003

C.M. Reed, *Maritime Traders in the Ancient Greek World*, Cambridge 2003.

Phillips 2013

D.D. Phillips, *The Law of Ancient Athens*, Ann Arbor 2013.

Rubinstein 2000

L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation: Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000.

Shipton 2000

K. Shipton, *Leasing and Lending: The Cash Economy in Fourth-Century BC Athens*, London 2000.

Shipton 2008

K. Shipton, Bankers as Money Lenders: The Banks of Classical Athens, in K. Verboven - K. Vandorpe - V. Chankowski (eds.), «*Pistoi dia tèn technèn*». *Bankers, Loans and Archives in the Ancient World*, Louvain 2008, 93-114.

Stroud 1998

R.S. Stroud, *The Athenian Grain-Tax Law of 374/3 B.C.* (*Hesperia* Suppl. 29), Princeton 1998.

Taubenschlag 1944

R. Taubenschlag, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 BC-640 AD*, New York 1944.

Thomsen 2015

C.A. Thomsen, The *Eranistai* of Classical Athens, *GRBS* 55 (2015), 154-175.

Trevett 1992

J. Trevett, *Apollodoros the Son of Pasion*, Oxford 1992.

Tuci 2019

P.A. Tuci, Spatial Mobility and Social Promotion in the World of Trade: Phanothenes and Chaerephilus, Two Case-Studies, *Rationes Rerum* 13 (2019), 159-196.

Vélissaropoulos 1980

J. Vélissaropoulos, *Les naoclères grecs. Recherches sur les institutions maritimes en Grèce et dans l'Orient hellénisé*, Genève - Paris 1980.

Vlassopoulos 2015

K. Vlassopoulos, Plotting Strategies, Networks, and Communities in Classical Athens: The Evidence of Slave Names, in K. Vlassopoulos - C. Taylor (eds.), *Communities and Networks in the Ancient Greek World*, Oxford 2015, 101-127.

Whitehead 2019

D. Whitehead (ed.), Xenophon, *Poroi (Revenue-Sources)*, Oxford 2019.

Wolff 1941

H.J. Wolff, The *Praxis*-Provision in Papyrus Contracts, *TAPhA* 72 (1941), 418-438.

Copyright (©) 2025 Cristina Carusi

Editorial format and graphical layout: copyright (©) LED Edizioni Universitarie



This work is licensed under a Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives – 4.0 International License

How to cite this paper: C. Carusi, Soci in affari: κοινωνία e κοινωνοί nell'Atene di età classica, *Erga-Logoi* 13.1 (2025), 25-67. <https://doi.org/10.7358/erga-2025-001-carc>